

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 luglio 2005

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 26 luglio 2005, n. 152.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2005.

Proroga degli adempimenti tributari da effettuare nel mese di agosto 2005 Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 8 giugno 2005.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 155, in favore dei lavoratori delle seguenti società: Grande Distribuzione Avanzata S.p.a.; Fondazione Istituto Papa Giovanni XXIII; Celestica Italia S.r.l.; Montefibre S.p.a. (Decreto n. 36205) Pag. 6

DECRETO 15 luglio 2005.

Conversione del provvedimento di scioglimento con liquidatore, in scioglimento senza liquidatore della società cooperativa «Primavera Soc. coop. a r.l.», in Patù Pag. 27

DECRETO 15 luglio 2005.

Conversione del provvedimento di scioglimento con liquidatore, in scioglimento senza liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Nuovi Orizzonti Soc. coop. a r.l.», in Ugento. Pag. 27

DECRETO 18 luglio 2005.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Rieti Pag. 28

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 25 luglio 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola e dei vini IGT e dei vini da spumante per la provincia autonoma di Trento Pag. 28

Ministero della salute

DECRETO 5 luglio 2005.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Seccatutto, reg. n. 5378, dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., a base di diquat e paraquat a seguito dell'iscrizione di queste sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 Pag. 29

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 22 luglio 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Novomix 30 (insulina aspart)», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 47/2005). Pag. 34

DETERMINAZIONE 22 luglio 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Yentreve (duloxetina)», autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 50/2005) Pag. 35

DETERMINAZIONE 22 luglio 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di una nuova confezione del medicinale «Puregon (follitropina beta)», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 49/2005) Pag. 36

DETERMINAZIONE 22 luglio 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Novorapid (insulina aspart)», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 46/2005). Pag. 37

DETERMINAZIONE 22 luglio 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Lyrica (pregabalin)», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 48/2005) Pag. 38

DETERMINAZIONE 22 luglio 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «HBVAXPRO (vaccino anti-epatite B preparato con tecnologia da DNA ricombinante per bambini e adolescenti)», autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 45/2005) Pag. 42

DETERMINAZIONE 22 luglio 2005.

Riclassificazione del medicinale Beclometasone Doc (beclometasone), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 Pag. 43

DETERMINAZIONE 26 luglio 2005.

Applicazione degli interventi di ripiano della spesa farmaceutica di cui al decreto-legge 24 giugno 2004, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 2004, n. 202. Pag. 44

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, coordinato con la legge di conversione 26 luglio 2005, n. 152, recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione civile».

Pag. 45

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione - UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE PER IL PARLAMENTO EUROPEO: Comunicato concernente la nomina di un membro del Parlamento europeo spettante all'Italia Pag. 58

Ministero dell'economia e delle finanze: Avviso della emissione di due nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B10» e «BC4» Pag. 58

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: Disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Pag. 58

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Essepi-Servizi Promozionali Piccola Soc. Coop. a r.l.», in Boiano. Pag. 58

Agenzia italiana del farmaco:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Delorazepam Bioprogress» Pag. 58

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tenoxicam Edmond Pharma» Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norprolac» Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Feliximir» Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Micotef». Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eparina Vister» Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lutogin». Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pamidronato disodico» Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinale per uso umano «Cicatrene» Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rulid». Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rossitrol» Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Omniscan» Pag. 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oftacilox» Pag. 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Photofrin» Pag. 62

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ambroxol Sandoz» Pag. 63

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 136

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 25 luglio 2005.

Elenco aggiornato dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), con indicazione del regime di fornitura.

05A07785

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 137

Ministero della salute

Elenco dei medicinali per uso veterinario registrati al 1° gennaio 2000 cui sono attribuiti i tempi di sospensione cautelativi previsti dall'articolo 4 del decreto ministeriale 4 marzo 2005. (Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2005).

05A07588

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 26 luglio 2005, n. 152.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
31 MAGGIO 2005, N. 90

All'articolo 1, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto dei principi comunitari in materia di appalti di forniture».

All'articolo 2:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali poteri sono ricompresi quelli concernenti le emergenze ambientali relative alla bonifica e al risana-

mento dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione»;

al comma 2, dopo le parole: «del 20 settembre 2004», sono inserite le seguenti: «che cessa contestualmente dalle sue funzioni.».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «30 luglio 1999, n. 303», sono inserite le seguenti: «fino al limite di dodici unità.»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nel limite complessivo massimo di euro 200.000 per l'anno 2005 e di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, nel limite massimo di spesa di euro 5.900.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

All'articolo 7, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Con successivo regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati modalità, termini e procedure per l'elargizione.

2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato il limite massimo di spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2005 a valere sul Fondo per la protezione civile.

2-ter. Il Fondo per la protezione civile è corrispondentemente incrementato di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3464):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) il 31 maggio 2005.

Assegnato alle commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali) e 13^a (Territorio), in sede referente, il 31 maggio 2005 con pareri delle commissioni 3^a, 5^a, 6^a, 7^a, 8^a e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1^a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 1^o giugno 2005.

Esaminato dalle commissioni riunite 1^a e 13^a, in sede referente, il 1^o, 15, 21 giugno 2005.

Esaminato in aula il 23, 28, 29 giugno 2005 ed approvato il 5 luglio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5973):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 6 luglio 2005, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, III, V, VII, IX, XI, XII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 7, 12, 13, 14 luglio 2005.

Esaminato in aula il 18 luglio 2005 ed approvato il 21 luglio 2005.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2005.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 45.

05G0172

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2005.

Proroga degli adempimenti tributari da effettuare nel mese di agosto 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12, comma 5 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto il regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

Visto il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta regionale sulle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;

Considerato che i termini di effettuazione dei versamenti ricadenti nel mese di agosto 2005 coincidono con il periodo di sospensione feriale estiva delle attività lavorative;

Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei predetti termini per consentire ai contribuenti di fruire di un più congruo periodo di tempo per l'effettuazione dei predetti versamenti, evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 2 ed il giorno 22 del mese di agosto 2005, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 22, senza alcuna maggiorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2005

*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*
BERLUSCONI

*Il Ministro
dell'economia e delle finanze:*
SINISCALCO

05A07677

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 giugno 2005.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 155, in favore dei lavoratori delle seguenti società: Grande Distribuzione Avanzata S.p.a.; Fondazione Istituto Papa Giovanni XXIII; Celestica Italia S.r.l.; Montefibre S.p.a. (Decreto n. 36205).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati € 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui € 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e € 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalità;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, in quanto, mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuità rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della già richiamata legge n. 223/1991, e delle proroghe del medesimo trattamento, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004, così come pre-

visto dal citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;

Recepito, solo per la società indicata all'art. 1, il Protocollo d'intesa territoriale, stipulato in data 8 marzo 2005, presso l'Agenzia regionale del lavoro di Milano, a sanatoria di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e/o la proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, è autorizzata, per il periodo dal 25 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 373 dipendenti della società Grande Distribuzione Avanzata S.p.a. in amministrazione straordinaria, unità in Peschiera Borromeo (Milano), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 gennaio 2005.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 6.485.459,29.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 gennaio 2005, in favore di un numero massimo di 370 dipendenti della Fondazione Istituto Papa Giovanni XXIII, unità di Serra d'Aiello (Cosenza), già fruitori fino al

31 dicembre 2004 del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 33795 del 25 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2004, registro n. 2, foglio n. 344.

Le sospensioni dal lavoro riguarderanno inizialmente 216 dipendenti, come risulta dall'elenco allegato. L'inserimento in CIGS dei lavoratori, fino al numero massimo previsto di 370 unità, avverrà gradualmente nel corso del periodo di vigenza del presente provvedimento.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 5.757.836,40.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Pagamento diretto: SI.

La Fondazione Istituto Papa Giovanni XXIII è tenuta a versare, dalla data di decorrenza del trattamento concesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 3 febbraio 2005, in favore di un numero massimo di 178 dipendenti della società Celestica Italia S.r.l., unità di Santa Palomba (Roma), già fruitori fino al 31 dicembre 2004, del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 35355 del 22 dicembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 18.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 3.127.445,76.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Pagamento diretto: NO.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2005, in favore di un

numero massimo di 147 dipendenti della società Montefibre S.p.a., unità di Ottana (Nuoro), già fruitori fino al 31 dicembre 2004, del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 35355 del 22 dicembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 18.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 2.582.778,24.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Pagamento diretto: NO.

Art. 5.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 4, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 17.953.519,69 graverà sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.

Art. 6.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal precedente art. 5 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 336



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VIII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 18 gennaio 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario On. Pasquale Viespoli, della dott.ssa Erminia Viggiani – Dirigente della divisione VIII, del Dott. Mario Nova, Direttore Generale Commercio Fiere e Mercati della Regione Lombardia, del Dott. Manuele Meneghini dell'Agenzia regionale per il lavoro, il Sindaco del Comune di Peschiera Borromeo, con l'intervento dei Parlamentari Senn. Luigi Malabarba, Enrico Pianetta, Ornella Piloni, si sono incontrati per verificare la situazione della società Postalmarket:

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI: CISL FISASCAT, CGIL FILCAMS, UIL UILTUCS nelle persone di Giuseppe Tognacca, Federico Antonelli, Stefano Franzoni, Dora Maffezzoli, Massimo Aveni Banco.

RSU, nelle persone di: Enrico Vasta, Franca Faustini, Mauro Curci, Anna Di Iasio;

COMMISSARI STRAORDINARI della POSTALMARKET G.D.A. S.p.A:
Avv. Mario Santaroni Avv. Elio Blasio, con l'assistenza dell'Avv. Francesco Ciani in sostituzione del Prof. Avv. Antonio Caiafa;

SOCIETA' POSTALMARKET spa già BERNARDI CONFEZIONI S.r.l., rappresentata dal dott. Franco Alborghetti con l'assistenza dell'Avv. C.d.l. Flavio Mattiuzzo.

Le parti, esaminata la situazione occupazionale dell'azienda Postalmarket e tenuto conto della mancata concretizzazione del programma relativo al centro commerciale, nonostante le iniziative intraprese, fermo restando l'interesse della Postalmarket spa al detto programma di realizzazione del centro, considerata la possibilità di poter accedere, ancorché in via eccezionale ai sensi del art. 1 comma 155 della L. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005), ad una proroga della CIGS, concordano a che i commissari straordinari richiedano detta proroga. Il periodo di proroga consentirà da un lato l'ulteriore ricerca da parte della Postalmarket delle condizioni necessarie alla realizzazione dell'auspicato programma di attuazione del centro commerciale, dall'altro l'attuazione da parte della Provincia di Milano del piano già finanziato dalla Regione Lombardia per l'importo di € 350.000,00= volto alla possibile ricollocazione dei lavoratori interessati.

Posto quanto sopra le parti convengono di richiedere l'ulteriore periodo di CIGS, a decorrere dal 24 gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2005 per n. 373 unità ai sensi dell'art. 1 co. 155 L. 311/04.

La Postalmarket spa, già Bernardi Confezioni srl, peraltro, conferma i programmi di cui al precedente accordo e assume i seguenti impegni:

- nel caso in cui si verifichi la condizione della autorizzazione alla realizzazione del centro commerciale entro il 31 dicembre 2005 assumerà tutti i dipendenti ancora in forza alla procedura di A.S.;
- in ogni caso, anche ove il detto centro non dovesse essere autorizzato, assumerà nella azienda Postalmarket almeno 35 dipendenti entro il 31 dicembre 2005.

Essendo presente l'Agenzia regionale per il lavoro viene anche esperita positivamente la procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 L. 223/91 già avviata per cui nel caso di mancata concessione del trattamento di integrazione salariale, il collegio commissariale potrà collocare in mobilità tutti i lavoratori.

Nell'auspicato caso in cui la CIGS in deroga venga concessa, le parti convengono che l'A.S. potrà collocare in mobilità i lavoratori sulla base della loro non opposizione, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. 236/93, anche oltre i 120 giorni e fino al 30 settembre 2005.

Le parti si danno altresì reciprocamente atto,

- che le verifiche dell'andamento e della gestione del presente accordo, anche con riferimento ad eventuali incentivi all'esodo, dovranno iniziare non più tardi di 2 mesi da oggi e comunque dopo l'attesa pronuncia del Consiglio di Stato;
- che le verifiche si ripeteranno con periodicità trimestrale.

Il Sottosegretario On. Pasquale Viespoli preso atto della situazione sopra rappresentata ritiene e da atto che ricorrano le condizioni previste all'art. 1 comma 155 della L. 311/2004.

L.C.S.

Crisi...
 Fede Antonella
 Giancarlo Stefano
 M. U.
 Massimo Di...
 A. S.
 Laura...
 L. S.
 M. S.

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

Milano, 08 marzo 2005

Oggetto: verbale tavolo tecnico postalmarket



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Arrivo - Roma, 12/04/2005

Prot. 14 / 0003456





Presenti:

Luciano Di Giorgi	RSU POSTALMARKET
Mauro Curci	RSU POSTALMARKET
Massimo Aveni Banco	UILTUCS UIL
Giuseppe Tognacca	FISASCAT CISL
Federico Antonelli	FILCAMS CGIL
Mario Palermo	EMIL SCRL
Alda Fiordelli	Provincia di Milano
Manuele Meneghini	ARL

Il tavolo tecnico di pilotaggio Postalmarket si è insediato in data 07/03/05 presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro e si è riaggiornato alla data 08/03/05 definendo quanto segue:

- Il tavolo prende atto della proposta operativa presentata da EMIL scrl relativa alle modalità operative di avvio del Progetto "Ricollocazione in Rete".
- Dopo approfondita discussione il tavolo stabilisce le seguenti modalità:
 - Convocazione da parte delle OOSS di assemblea generale delle lavoratrici/lavoratori Postalmarket;
 - Invio di una lettera da parte di EMIL ai singoli lavoratori finalizzata alla convocazione degli stessi in gruppi per la presentazione del progetto e relativa raccolta delle adesioni;
 - Si stabilisce che la disponibilità alla partecipazione dovrà essere sottoscritto dal soggetto mediante apposito modulo entro i termini che verranno indicati nel piano programmatico e illustrati nell'assemblea del 14/03/05;
 - La lettera che verrà inviata alle lavoratrici/lavoratori Postalmarket viene allegata come parte integrante del presente verbale;
 - Vengono inoltre esaminate ed approvate le condizioni che identificano gli avviamenti/ricollocamenti dei lavoratori/trici partecipanti e la conseguente erogazione del contributo economico:
 - Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato;
 - Avvio di attività autonoma di lavoro;
 - Candidatura in azienda con 2 colloqui di selezione svolti dal candidato e non andati a buon fine opportunamente documentate;

Letto, confermato e sottoscritto:

Luciano Di Giorgi	
Mauro Curci	
Massimo Aveni Banco	
Giuseppe Tognacca	
Federico Antonelli	
Mario Palermo	
Alda Fiordelli	
Manuele Meneghini	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



Provincia
di Milano

"RICOLLOCAZIONE IN RETE"
Progetto di sistema per la ricollocazione del personale
DGR N. 21491 del 30/11/2004



Regione Lombardia

PATTO DI ADESIONE AL PROGETTO DI RICOLLOCAZIONE

Egregio Signor/Gentile Signora,

Il Progetto al quale Lei ha l'opportunità di partecipare ha lo scopo di affiancarLa fino al prossimo 31 dicembre 2005 al fine di facilitare il suo ricollocamento sul mercato del lavoro. Le azioni che saranno realizzate a tale scopo sono due:

- un'azione di consulenza personale, che la supporterà nell'acquisire informazioni, strumenti e strategie attraverso le quali Lei potrà autonomamente cercare un nuovo lavoro;
- la ricerca diretta da parte nostra, di posizioni lavorative, sul mercato del lavoro. La ricerca sarà capillare e l'obiettivo sarà di reperire le migliori opportunità di lavoro per Lei e che le saranno proposte.

Ovviamente nessuno può garantire il successo di questa iniziativa. Noi possiamo garantire il massimo impegno da parte nostra nel cercare lavori e nel venire incontro alle sue esigenze.

D'altra parte sappiamo che è inutile qualsiasi azione da parte nostra se non sarà sostenuta dalla sua chiara volontà di verificare e poi accettare i colloqui di lavoro che le saranno proposti. Sappiamo per esperienza che solo dove esiste una chiara intenzione di ricollocamento è possibile ottenere dei buoni risultati.

Date queste premesse, il progetto che è sostenuto da un finanziamento pubblico richiede da parte di ciascuno di noi un'assunzione di responsabilità rispetto al suo buon utilizzo.

Al fine di garantire le finalità espresse, la partecipazione o l'esclusione dal progetto sono garantite da un patto che stipuleremo insieme e che qui di seguito è illustrato.

Patto di partecipazione e regolamento interno al Progetto

1. l'accettazione del presente regolamento è la condizione per la partecipazione al progetto di ricollocazione.
2. Ciascun lavoratore sarà seguito da un consulente con il quale elaborerà il proprio progetto di lavoro, vale a dire un obiettivo di lavoro realistico che comprende la specificazione dei seguenti elementi:
 - **tipo di lavoro:** mansione/posizione ricercata
 - **forma contrattuale:** lavoro a tempo determinato, indeterminato, interinale, contratto a progetto, part-time, tempo pieno, turni, etc.
 - **tipologia di azienda:** più di 15 dipendenti, meno di 15 dipendenti
 - **settore** (se il settore è significativo rispetto al progetto individuale)
 - **zona:** valutando disponibilità di spostamenti con auto o mezzi, distanza anche rapportata al contratto di lavoro
 - **Stipendio lordo e livello contrattuale**

3. Ciascun lavoratore dovrà assicurare la propria attivazione rispetto alla ricerca di lavoro e alla partecipazione alle attività previste dal progetto. L'impegno profuso sarà valutato sulla base della realizzazione di tutte le attività concordate: colloqui con i consulenti, seminari, presenza al centro servizi territoriale per organizzare e gestire la ricerca personale, etc.
4. Qualora, senza motivo giustificabile, la presenza e partecipazione da parte del lavoratore verrà a mancare, sarà valutata l'opportunità di proseguire o interrompere la collaborazione nel progetto di ricollocazione.
5. I gestori del progetto, congiuntamente al candidato, reperiranno sul mercato posizioni di lavoro che, se in linea con la professionalità del lavoratore e con l'obiettivo professionale delineato, verranno proposte a ciascuno.
6. Per ogni posizione lavorativa individuata verranno presentati tutti i candidati ritenuti idonei: sarà quindi l'azienda interessata a svolgere la selezione.
7. Ad ogni candidato verrà sottoposta una posizione di lavoro per volta.
8. Dopo il colloquio di selezione, il candidato incontrerà il proprio consulente con l'obiettivo di analizzare l'andamento dell'incontro e pianificare le azioni successive.
9. Nel caso il candidato rifiutasse o non si presentasse ai colloqui senza un giustificato motivo, sarà valutata l'opportunità di proseguire o interrompere la collaborazione nel progetto di ricollocazione.
10. Al fine di evitare spiacevoli sovrapposizioni e garantire un approccio professionale alle aziende del territorio, il candidato ha l'obbligo di segnalare ai gestori del progetto, in forma del tutto riservata, le aziende che intende contattare o che ha già personalmente contattato.

Il presente documento dovrà essere sottoscritto e riconsegnato entro

La mancata consegna del presente modulo entro la data sopra indicata, farà automaticamente decadere la partecipazione dell'interessato al Progetto.

Io sottoscritto/a.....

residente a.....in Via.....

Recapito tel. n°.....

dichiaro di essere a conoscenza degli obiettivi del progetto di ricollocazione;

e dichiaro inoltre, di aver letto il Patto di adesione e di accettarlo integralmente.

Data

Firma

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Consorzio
 per la Formazione Professionale
 e l'Educazione Permanente
 MAR



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 CENTRO
 NORD OVEST
 MILANO
 LAVORO

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA D. Lgs. 270/99
Sede legale e Amministrativa:
Via Trieste 24 - 20068 San Bovio di Peschiera Borromeo (MI)
Centralino telefonico (02)7525.1 (20 linee) Telefax 027533987

Spettabile
**MINISTERO DEL LAVORO
E PREVIDENZA SOCIALE**
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE E
DELL'OCCUPAZIONE DIVISIONE V
Via Fornovo, 8
00192 ROMA

RACCOMANDATA A MANO

e p.c. Spettabile
INPS - MILANO/CORVETTO
Via Toffetti, 121
20100 MILANO

Spettabile
**UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO**
Via Lepetit, 8
20124 MILANO

- **OGGETTO: Richiesta CIGS**
ai sensi dell'art. 1 comma 155 della legge 311 del 30/12/2004
(periodo 24/01/2005 - 31/12/2005)

I sottoscritti **Avv. Prof. Elio BLASIO - Avv. Mario SANTARONI - Dr. Nicola STOCK**
in qualità di **Commissari Straordinari** della società **GRANDE DISTRIBUZIONE AVANZATA**
S.p.A. IN A.S. D. Lgs. 270/99,

Chiedono

Al sensi dell'art. 1 comma 155 della legge 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005) la concessione della CIGS con pagamento diretto dal 25/01/2005 al 31/12/2005 per n. 373 dipendenti così come previsto dall'accordo sindacale sottoscritto presso il Ministero del Lavoro in data 18/01/2005 (di cui si allega copia).

Si allegano:

- Verbale Sindacale sottoscritto il 18/01/2005
- Scheda riportante i dati dell'azienda
- Elenco nominativo dei dipendenti interessati alla CIGS
- Decreto Ministeriale delle Attività Produttive (nomina dei Commissari Straordinari)
- AUTORIZZAZIONE MINISTERO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

A Vs. disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, con l'occasione, porgiamo i ns. migliori saluti.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Arrivo - Roma, 26/01/2005

Prot. 14 / 0000644

GRANDE DISTRIBUZIONE AVANZATA S.p.A. IN A.S. D. Lgs. 270/99
I COMMISSARI STRAORDINARI

Avv. Prof. Elio BLASIO - Avv. Mario SANTARONI - Dott. Nicola STOCK

GRANDE DISTRIBUZIONE AVANZATA S.p.A.

IN AMMINISTRAZIONE STRACORDINARIA D. Lgs. 270/99
Sede legale e Amministrativa:
Via Trieste 24 - 20068 San Bovio di Peschiera Borromeo (MI)
Centralino telefonico (02)7525.1 (20 linee) Telefax 027533987

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA			
Denominazione GRANDE DISTRIBUZIONE AVANZATA S.p.A. IN A.S. D.Lgs.270/99			
Natura giuridica		Indirizzo sede legale Via Trieste, 24 SAN BOVIO	
C.A.P. 20068	Comune PESCHIERA BORROMEO	Provincia MI	
Telefono 02/7525322	Fax 02/7533987	E-mail gabriella.trangoni@postalmarket.it	
Codice fiscale o partita IVA 09007630156			
Data atto costitutivo		inizio attività	Capitale sociale €
Socio principale o azionista di riferimento			
Quota eventuale di partecipazione pubblica		%	
L'Azienda appartiene a un gruppo? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Se SI quale?			
N. matricola INPS 4908481590		Cod. Autoriz.ne OGOJOL3X5Q6KGJ	C.S.C. 70207
Cod. Ateco 2002 6562	Descrizione VENDITA PER CORRISPONDENZA		
C.C.N.L. applicato dall'azienda (riportare la dizione completa con la data di firma) CCNL COMMERCIO E TERZIARIO			
L'impresa ha unità aziendali non coinvolte dalla presente domanda? NO - se SI compilare il quadro - G -			
Organico totale dell'azienda alla data di inizio della richiesta di CIGS 373 (compresi apprendisti e lav.ri assunti con contratto di formazione e lavoro - Art.1, comma 1, legge 223/91)			
Organico aziendale per ogni mese nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda (1° mese precedente) 373 2°) 374 3°) 376 4°) 377 5°) 379 6°) 382 Valore medio 377			

PERIODO DI INTERVENTO	
Periodo della domanda I	Dal 24/01/2005 al 31/12/2005

DATI RELATIVI ALLE UNITÀ AZIENDALI IN C.I.G.S.						
Unità aziendale (stabilimento/ufficio/magazzino/ecc) N.1						
Comune PESCHIERA BORROMEO			Provincia MI		C.A.P. 20068	
Indirizzo Via Trieste, 24 - San Bovio			Matricola INPS (se diversa dal quadro A)			
LAVORATORI	Impiegati/Quadri		Operai		TOTALE	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Imp/Quadri	Operai
in forza (all'inizio del periodo di riferimento)	38	157	17	161	195	178
interessati alla C.I.G.S. : (numero massimo per l'intero periodo della domanda)						
lav.ri sospesi a zero ore con rotazione						
sosp. a zero ore senza rotazione	38	157	17	161	195	178
lavoratori ad orario ridotto						

GRANDE DISTRIBUZIONE AVANZATA S.p.A. IN A.S. D. Lgs. 270/99
I COMMISSARI STRACORDINARI
Avv. Prof. Eljo BLASIO - Avv. Mario SANTARONI - Dott. Nicola STOCK



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VIII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 21 gennaio 2005 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali s'è tenuta una riunione alla presenza del Sottosegretario On. Pasquale Viespoli, assistito da Dott.ssa Monica Guglielmi, sono presenti per la Regione Calabria il Dott. Antonino Bonu in rappresentanza dei sindaci del territorio l'Avv. Antonio Cuglietta - Sindaco di Se d'Aiello, per Italia Lavoro l'Ing. Domenico Petrella.

Sono, inoltre, presenti per :

- ISTITUTO PAPA GIOVANNI XXIII rappresentato dal Dott. Luigi Bruno - Direttore del Personale;
- GRUPPO MANNA rappresentato dal Dott. Cosimo De Tommaso;
- FP CGIL nazionale, rappresentata dalla Signora Donatella Bruno;
- CISL FPS rappresentata dal Sig. Luigi Gentili;
- UILTuCS UIL Cosenza, rappresentata dal Signor Antonio Verrino;
- CIB UNICOBAS Cosenza, rappresentata dal Signor Franco Iachetta;
- CISAL SANITA' Cosenza rappresentata dal Signor Nicola Chiarello;
- CASIL rappresentata dal Signor Franco Scrivano

PREMESSO CHE

- al fine di individuare positive soluzioni ai gravi problemi occupazionali dell'Istituto suindicato, il Consiglio Regionale della Regione Calabria ha approvato, in data 11 agosto 2004, la Legge Regionale n. 18 che autorizza la Giunta Regionale (art.18):
- La Giunta Regionale, allo scopo di facilitare il completamento dei programmi risanamento, è impegnata a dare esecuzione alla legge regionale n. 18 dell'11 agosto 2004 (art. 18), attraverso l'approvazione della delibera di riconversione dell'accreditamento essere dell'Istituto Papa Giovanni XXIII;
- le parti sono impegnate a istituire un tavolo di lavoro composto da rappresentanti dell'Assessorato Regionale alla Sanità, dell'Assessorato Regionale al Lavoro

dell'Assessorato alle Politiche Sociali, di Italia Lavoro, dei Sindaci del Comprensorio, del Gruppo Manna, della Fondazione "Istituto Papa Giovanni XXIII" e delle Organizzazioni Sindacali;

- sulla base degli obiettivi espressi il tavolo di lavoro sopra richiamato dovrà pervenire per quanto possibile - all'individuazione di tutte le possibili soluzioni tese al ricollocazione del personale dipendente che risulterà in esubero;
- la Fondazione Istituto Papa Giovanni XXIII conferma la scelta del Gruppo Manna quale partner privato con il quale procedere verso il risanamento ed il rilancio dell'Istituto stesso;
- in data 26 ottobre 2004 il Gruppo Manna ha presentato ed illustrato alle OO.SS. ed rappresentanti dei Sindaci del comprensorio, le nuove linee guida del progetto risanamento e rilancio dell'Istituto Papa Giovanni XXIII;
- al termine dell'incontro del 26 ottobre 2004 le OO.SS. hanno manifestato la condivisione del percorso prospettato nonché delle linee guida del Piano presentato dallo stesso Gruppo Manna;
- la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2004 sarebbe finalizzata ad integrare il reddito di un numero minore di dipendenti in esubero (unità in meno, con una riduzione pari al 12% del totale dei dipendenti sussidiati nell'anno solare 2004);

SI CONVIENE CHE

Il Ministero del Lavoro concederà un trattamento straordinario di CIGS pari a quello previsto dall'art. 1, comma 155, della legge 311/2004 (Legge finanziaria 2005) a decorrere dal 1 gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2005 a favore di un numero massimo di 2 dipendenti dell'istituto Papa Giovanni XXIII di Serra D'Aiello(CS).

Il Presidente del citato Istituto si impegna a comunicare al Ministero del Lavoro l'elenco nominativo dei Dipendenti, indicando la residenza degli stessi, che sarà allegato al decreto concessione.

Italia Lavoro si impegna a fare il monitoraggio dell'attuazione del piano e la conseguente ricollocazione dei lavoratori.

Il Sottosegretario al lavoro On. Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione sopra rappresentata rientri nella previsione normativa di cui al già citato art 1, comma 155, della legge 311/04.

Si allega copia della Legge Regionale della Regione Calabria n. 18 dell'11 agosto 2004.

Letto, confermato e sottoscritto.

Antonio Caputo

Cgil FP *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

 Cisl *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

 Uil *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

 UNICOBAS *[Signature]* *[Signature]*

 Brac *[Signature]* *[Signature]*

FONDAZIONE
Istituto Papa Giovanni XXIII
Riconosciuto con D.P.R. n. 311 del 13-3-78

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O.
Divisione IV
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma

Oggetto: **DOMANDA DI TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE**
ai sensi dell'art. 1 comma 155, della Legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005).

Il sottoscritto Luberto Alfredo,

in qualità di Presidente e legale rappresentante della Fondazione di Culto e Religione "Istituto Papa Giovanni XXIII":

chiede - per un numero massimo di **370** dipendenti e per il periodo **1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2005** - la proroga del trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'art. 1 comma 155, della Legge n. 311/2004.

E' necessario precisare che l'inserimento dei dipendenti in CIGS (nell'ambito di un numero massimo di 370 dipendenti) avverrà gradualmente nel corso del periodo di vigenza del provvedimento di proroga, e che quindi inizialmente la sospensione riguarderà un numero inferiore di lavoratori, così come si evince dal primo elenco allegato. L'azienda si impegna mensilmente a trasmettere gli elenchi dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto.


Con la presente istanza il sottoscritto Liberto Alfredo **richiede il pagamento diretto** e dichiara che la consultazione sindacale è avvenuta il 21 gennaio 2005 e che l'accordo sindacale di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 218 del 10/6/2000 è stato raggiunto e non prevede la rotazione.

Per ragioni tecnico-organizzative connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza si è, infatti, ritenuto di non adottare meccanismi di rotazione fra i lavoratori occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, che espletano le medesime mansioni, in quanto: la particolare natura dei servizi erogati dall'Istituto Papa Giovanni XXIII (servizi socio-sanitari e socio-assistenziali), la contestuale necessità di predisporre specifici programmi riabilitativi/abilitativi (che necessariamente devono essere eseguiti da personale che non può alternarsi) nonché le particolari patologie degli ospiti ricoverati (ritardi mentali e disturbi d'ansia, dello sviluppo e dell'umore) non consentono l'attuazione di meccanismi rotazione tra i dipendenti dell'Istituto che espletano le medesime mansioni. Va precisato che la mancata adozione dei meccanismi di rotazione è stata concordata con le OO.SS. e ratificata nell'accordo sindacale del 22 giugno 2001.

22 febbraio 2005

FONDAZIONE
ISTITUTO PAPA GIOVANNI XXIII

Il Presidente
Sac. Alfredo Luberto





Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DIVISIONE VIII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 3 febbraio 2005, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla presenza del Sottosegretario al Lavoro On. Pasquale Viespoli assistito dalla Dott.ssa Giovanna Rovello, presente anche la Regione Lazio nella persona del Dott. Agostino Loprevite e Italia Lavoro nella persona del Dott. Piergiorgio Martufi, si è tenuta una riunione - per l'esame della situazione dei lavoratori CELESTICA - alla quale hanno partecipato:

- la Società CELESTICA rappresentata dai Sig.ri Antonio Dragotto e Nicola Raspone ed assistita dalla UIR nella persona del Dr. David Delli Iaconi
- le OO.SS. FIOM-CGIL e UILM-UIL in rappresentanza anche della FIM-CISL, nelle persone dei Sig.ri Gianni Leonetti, Valter Dragoni e Egidio Filippone
- una rappresentanza delle RSU CELESTICA - Santa Palomba nelle persone dei Sig.ri Renato Batistoni e Giulio Cilento.

Premesso che:

- i lavoratori CELESTICA, in conseguenza della cessazione della attività dello Stabilimento di Santa Palomba, hanno usufruito della CIGS per cessazione di attività fino al 31 luglio 2004 e successivamente fino al 31 dicembre 2004 ai sensi dell'art.3, comma 137 della L.350/2003;
- CELESTICA ha avviato una procedura di mobilità in data 29 settembre 2004 per 194 dipendenti il cui termine scade in data odierna;
- Durante il periodo di CIGS la Società ha attuato in parte il piano di gestione del personale mediante ricollocazione presso terzi imprenditori, pensionamenti e outplacement con una notevole contrazione dei lavoratori esuberanti; specificatamente nel periodo di Cassa Integrazione in deroga il numero si è ridotto in misura superiore al 10% come richiesto dall'Art. 1, comma 155 della legge 30/12/2004 n. 311 (legge finanziaria 2005);
- La Società prevede di completare il piano di gestione delle eccedenze nel corso dell'anno 2005 mediante i seguenti strumenti: assunzione dei lavoratori da parte di imprenditori che dovrebbero subentrare nello stabilimento ed esodi incentivati;
- Infatti sono in corso concrete trattative finalizzate alla reindustrializzazione dello stabilimento cessato come risulta dall'allegato verbale di riunione del Comitato per l'Occupazione presso la PCM della data odierna.

Quanto sopra premesso e considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30/12/2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere la proroga del periodo di CIGS, sino al 31/12/2005, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi,

le parti concordano:

1. la procedura di mobilità avviata in data 29/09/2004 si esaurisce con il presente accordo;
2. i lavoratori interessati dal piano di gestione di cui in premessa saranno posti in mobilità in conseguenza dell'attuale procedura nel corso dell'anno 2005, superando il periodo di 120 gg. previsto dalla legge;
3. i criteri elencati in premessa sono sostitutivi di quelli di legge;
4. la Società chiederà al Ministero del Lavoro la proroga della CIGS per n. 178 dipendenti sino al 31/12/2005 ai sensi della suddetta legge n. 311-04.

Italia Lavoro su incarico della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali al fine del costante aggiornamento della spesa:

- acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento di CIGS.
- effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori effettivamente sospesi nel bimestre di riferimento e sull'andamento del piano di gestione secondo modalità da concordare con la Società.

Le parti hanno esperito positivamente alla presenza della Regione Lazio l'esame previsto dall'articolo 4, comma 7 della legge 223/91.

Il Sottosegretario al Lavoro On. Pasquale Viespoli ritiene che la situazione sopra rappresentata rientri nella previsione normativa di cui all'art. 1, comma 155 della legge 311/04 (legge finanziaria 2005)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Regione Lazio

Celestica Italia s.r.l.

FIOM-CIGL

UILM-UIL

RSU - Celestica, stabilimento Santa Palomba

Italia Lavoro

UIR

Giulio Calvo
 Botto Renato



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SECRETARIATO GENERALE
Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali
Ufficio per lo sviluppo territoriale e l'occupazione
*Comitato per il coordinamento
della iniziative per l'occupazione*

Roma, 3 febbraio 2005
prot. n. 44/E

VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno 3 febbraio 2005 presso il Comitato per l'Occupazione della P.C.M. si è tenuto un incontro volto ad esaminare lo stato di avanzamento del progetto di reindustrializzazione del sito Celestica di Santa Palomba (Roma).

Alla riunione presieduta dall'on. Borghini hanno partecipato: la d.ssa Rovello del Ministero del Lavoro; il dr. Loprevite e i dr. Trivisonboli della Regione Lazio; il dr. Assogna per la Provincia di Roma; l'ing. Dragotto e l'ing. Raspone per Celestica; i signori Graniglia e Borgia per Siel; il dr. Borgomeo per Irses; l'arch. Fossati per Sofit; il dr. Orifici dell'Associazione Industriali di Roma; le OO.SS. nazionali e territoriali confederali e di categoria unitamente alla RSU.

Nel corso della riunione è stata presentata l'ipotesi di soluzione industriale rappresentata dall'iniziativa Siel attiva nel settore dell'impiantistica. A tal fine il piano industriale presentato da Siel sarà oggetto di valutazione in sede aziendale con le OO.SS. e un primo incontro è stato fissato per il giorno 10 febbraio p.v., alle ore 15.00, presso lo stabilimento di S. Palomba.

Finalità di Siel è acquisire il sito ex Celestica assumendo da subito tutti i lavoratori ad esso facenti capo, compresi quelli in contratto formazione lavoro.

Per quanto riguarda la proroga della cassa integrazione in deroga, la società Celestica e le OO.SS. si incontreranno nel pomeriggio odierno presso il Ministero del Lavoro per la firma del necessario accordo.

 **CELESTICA**
Stabilimento di Vimercate
Via Lecco, 81
20059 Vimercate MI
telefono: 039/639,1

Milano, 7 febbraio 2005
Racc. a.r.
Anticipata via fax 06.36754084

Spett.Le
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI E I.O.
DIVISIONE IV

Via Formovo 8 - 00192 ROMA

**RICHIESTA DI PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
STRAORDINARIA EX ART. 1, COMMA 155, L. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005).**

La scrivente società **CELESTICA ITALIA SRL**, avente sede legale in Vimercate, via Lecco 81, già autorizzata al trattamento CIGS per crisi aziendale fino al 31 luglio 2004 (DM. del 24/02/2004 - n. 33585) e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2004 ai sensi dell'art. 3, comma 137 della L.350/2003, chiede, ai sensi della normativa richiamata in oggetto, la prosecuzione dell'intervento di integrazione salariale a decorrere dal 01.01.2005 fino al 31.12.2005, per il personale in forza al proprio stabilimento di **ROMA - Santa Palomba** pari a n. 178 unità.

Le motivazioni di detta richiesta sono rappresentate nell'accordo stipulato in data 3 febbraio 2005 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro Divisione VIII - che si trasmette in allegato.

Con osservanza

Per **CELESTICA ITALIA SRL**


Antonio Di Pietro
Direttore del Personale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SECRETARIATO GENERALE
Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali
Ufficio per lo sviluppo territoriale e l'occupazione
Comitato per il coordinamento
delle iniziative per l'occupazione

VERBALE DI ACCORDO

In data 21.2.2005 ha avuto luogo, presso il Comitato per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una riunione riguardante la Società Montefibre di Ottana.

All'incontro, presieduto dall'on. Borghini, hanno partecipato:

- Per il Ministero del Lavoro, la dr.ssa Rovello;
- Per Italia Lavoro, il dott. Martufi;
- Per la Regione Sardegna, l'Ass. all'industria, dott.ssa Rau e l'Ass. al lavoro dott.ssa Salerno;
- Per la Provincia di Nuoro, il Presidente, dott. Licheri;
- Per la Soc. Montefibre, il prof. De Santis e il dott. Perelli;
- Per le OO.SS., i rappresentanti nazionali, i rappresentanti territoriali e i rappresentanti delle RSU.

PREMESSO CHE:

I lavoratori della soc. Montefibre Spa, in conseguenza della cessazione delle attività dello stabilimento di Ottana, hanno usufruito della CIGS per la cessazione di attività fino al 14 luglio 2004 e successivamente, ai sensi dell'art.3, co.137, legge n.350/2003, sino al 31 dicembre 2004.

Durante il periodo di CIGS, la Soc. Montefibre ha attuato in parte il piano di gestione del personale mediante pensionamenti, trasferimenti presso altre unità del gruppo e risoluzioni consensuali incentivate con un notevole contrazione dei lavoratori in esubero. Specificatamente, nel periodo di cassa integrazione in deroga, la contrazione è avvenuta nella misura del 10% come previsto dall'art.1, co.155, legge 30.12.2004, n.311 (legge finanziaria 2004).

In data 14.2.05, presso il Comitato per l'occupazione, Montefibre Spa e il Consorzio Valle del Tirso, con il consenso del Governo, delle Istituzioni locali e delle OO.SS., hanno manifestato la volontà di procedere alla risoluzione degli accordi in essere relativamente alla ricollocazione in Cartonsarda Spa del personale Montefibre in CIGS.

Il Governo e la Regione Sardegna, tuttavia, ribadiscono gli impegni relativi al processo di reindustrializzazione del sito di Ottana e alla conseguente ricollocazione dei lavoratori Montefibre presso le aziende che si insedieranno nell'area come previsto nell'Accordo di programma del 14 luglio 2003 relativo alla qualificazione dei poli chimici della Sardegna.

Il Governo, la Regione Sardegna e le OO.SS. hanno richiesto a Montefibre Spa, di formulare domanda per la prosecuzione del trattamento CIGS fino al 31.12.05 - superando il termine ultimativo della CIGS previsto dal verbale di riunione del 7.6.04, con mantenimento, altresì, per tale periodo, dell'integrazione economica vigente;

QUANTO SOPRA PREMesso, CONSIDERATO CHE

Ai sensi dell'art.1, co.155, legge 30.12.2004, n.211 (legge finanziaria 2005) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere la proroga del periodo di CIGS, sino al 31.12.2005, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi.

Le parti concordano :

1. Montefibre spa chiede al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la proroga della CIGS per n.148 dipendenti sino al 31.12.2005 ai sensi della suddetta legge n.311/2004;
2. Il piano di gestione del personale, nel corso dell'anno 2005, sarà attuato dalla Soc. Montefibre mediante gli strumenti della mobilità finalizzata al pensionamento e alla eventuale ricollocazione presso aziende terze, dei trasferimenti presso altre unità produttive della Società e degli esodi incentivati. A tal fine, sarà avviata apposita procedura di mobilità che le parti si impegnano sin d'ora a concludere in tempi rapidi.
3. La ricollocazione dei lavoratori Montefibre, nelle iniziative che si insedieranno nell'area di cui all'Accordo di Programma in premessa e che sono oggetto di valutazione presso il Ministero Attività Produttive, avverrà su iniziativa del Governo e della Regione Sardegna, per quanto di sua competenza. Montefibre Spa è, pertanto, sollevata dall'impegno di individuazione di imprese terze

presso cui collocare il proprio personale e da qualsiasi onere economico ad esso correlato.

4. Il trattamento economico, per la totalità dei lavoratori, viene confermato nel modo seguente:

a) 220 Euro lordi mese per due anni a decorrere dal 14 luglio 2003,

b) 350 Euro lordi mese per i successivi tre anni.

La Soc. Montefibre non è impegnata ad alcun altro onere economico.

Italia Lavoro su incarico della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali al fine del costante aggiornamento della spesa:

- acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento di CIGS;
- effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori effettivamente sospesi nel bimestre di riferimento e sull'andamento del piano di gestione secondo modalità da concordare con la Società.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in rappresentanza del Sottosegretario, On. Viespoli, ritiene che la situazione sopra rappresentata rientri nella previsione normativa di cui all'art. 1, co. 155, legge n. 311/04.

COPIA TRATTATA

Montefibre SpA
Via Marco d'Aviano, 2
20131 Milano
Tel. +39 02 28 008.1

Montefibre

Milano, 9 marzo 2005

Spett.

Racc. AR

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI E I.O.
DIVISIONE V

Via Forno 8 - 00192 ROMA

**RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE
GUADAGNI STRAORDINARIA EX ART. 3 COMMA 137 LEGGE
350/2003. - ART. 1 co. 155, LEGGE 30.12.2004 n. 311.**


La scrivente società MONTEFIBRE SpA, avente sede legale in Milano, via Marco D'Aviano 2, chiede, ai sensi della normativa richiamata in oggetto, per la propria unità di **OTTANA** (NU), la proroga dell'intervento di CIG straordinaria per il periodo 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2005.

Le motivazioni di detta richiesta sono rappresentate nell'accordo stipulato il 21.2.2005 presso il Comitato per l'Occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si trasmette in allegato.

L'istanza riguarda i lavoratori in forza presso l'unità di Ottana e sospesi dal lavoro, pari a 147.

Con osservanza

MONTEFIBRE SpA



DECRETO 15 luglio 2005.

Conversione del provvedimento di scioglimento con liquidatore, in scioglimento senza liquidatore della società cooperativa «Primavera Soc. coop. a r.l.», in Patù.

IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, che individua nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative, sottoscritta il 30 novembre 2001;

Considerato che la società cooperativa «Primavera Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Patù (Lecce), via Giuseppe Romano n. 27, costituita in data 5 ottobre 1981 con atto a rogito del notaio dott. Coppola Luigi Maria di Copertino (Lecce), REA n. 152031, fu sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con il decreto ministeriale 13 ottobre 2003 con nomina di commissario liquidatore;

Considerato che il commissario liquidatore della predetta società ha rassegnato le dimissioni;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi n. 1576037 del 25 marzo 2005, nella quale si evidenzia che relativamente alla cooperativa suddetta sussistono le condizioni previste dai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recanti disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa e limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso di istruttoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 4 giugno 2005;

Decreta:

La conversione del decreto del Ministero delle attività produttive di scioglimento con liquidatore a scioglimento senza nomina del commissario liquidatore - ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile -

della società cooperativa «Primavera Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Patù (Lecce), via Giuseppe Romano n. 27, costituita in data 5 ottobre 1981 con atto a rogito del notaio dott. Coppola Luigi Maria di Copertino (Lecce), REA n. 152031.

Lecce, 15 luglio 2005

Il dirigente del servizio: D'ORIA

05A07587

DECRETO 15 luglio 2005.

Conversione del provvedimento di scioglimento con liquidatore, in scioglimento senza liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Nuovi Orizzonti Soc. coop. a r.l.», in Ugento.

IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, che individua nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative, sottoscritta il 30 novembre 2001;

Considerato che la società cooperativa «Cooperativa Nuovi Orizzonti Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Ugento (Lecce), via Franza n. 22, costituita in data 28 settembre 1995 con atto a rogito del notaio dott. Ferrara Egidio di Taviano (Lecce), REA n. 181555, fu sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con il decreto ministeriale 13 ottobre 2003 con nomina di commissario liquidatore;

Considerato che il commissario liquidatore della predetta società ha rassegnato le dimissioni;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi n. 1576036 del 25 marzo 2005, nella quale si evidenzia che relativamente alla cooperativa suddetta sussistono le condizioni previste dai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recanti disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa

strativa e limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso di istruttoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 4 giugno 2005;

Decreta:

La conversione del decreto del Ministero delle attività produttive di scioglimento con liquidatore a scioglimento senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, della società cooperativa «Cooperativa Nuovi Orizzonti Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Ugento (Lecce), via Franza n. 22, costituita in data 28 settembre 1995 con atto a rogito del notaio dott. Ferrara Egidio di Taviano (Lecce), REA n. 181555.

Lecce, 15 luglio 2005

Il dirigente del servizio: D'ORIA

05A07586

DECRETO 18 luglio 2005.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Rieti.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante «Attuazione delle deleghe conferite dal Governo con gli articoli 27 e 27 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Visto il decreto n. 47/2002 del 31 luglio 2002 del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Rieti, con il quale è stato costituito, per il quadriennio 2002/2006 il comitato provinciale INPS di Rieti, previsto dall'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la nota del 23 giugno 2005, con la quale la C.I.S.L. Unione Sindacale Territoriale di Rieti ha comunicato le dimissioni del sig. Scipioni Valerio e contestualmente ha designato quale rappresentante in seno al suddetto Comitato il sig. Pescetelli Bruno, nato a Rieti il 20 dicembre 1950 e residente a Rieti, via Vazia, 19;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta

la nomina del sig. Pescetelli Bruno in qualità di componente del comitato provinciale INPS di Rieti, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Scipioni Valerio.

Rieti, 18 luglio 2005

Il direttore provinciale: DIANA

05A07585

**MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI**

DECRETO 25 luglio 2005.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola e dei vini IGT e dei vini da spumante per la provincia autonoma di Trento.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI - PAGR IXZ

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettere *c*) e *d*), che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 281 del 3 dicembre 2001, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, «recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini e aceti»;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della provincia autonoma di Trento con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione

del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini da tavola, per i vini IGT «Delle Venezie», «Vigneti delle dolomiti» e «Vallagarina» e per i vini a base spumante ottenuti dalle seguenti uve: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero e Meunier;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

Nella campagna vitivinicola 2005-2006 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento per i vini da tavola e per i vini IGT: Delle Venezie, Vigneti delle Dolomiti e Vallagarina e per i vini a base spumante ottenuti dalle seguenti uve: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero e Meunier;

1. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo di due gradi.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 25 luglio 2005

Il direttore generale: PETROLI

05A07730

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 luglio 2005.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Seccatutto, reg. n. 5378, dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., a base di diquat e paraquat, a seguito dell'iscrizione di queste sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale del 20 novembre 2001 di recepimento della direttiva 2001/21/CE della commissione del 5 marzo 2001, relativo all'iscrizione della sostanza attiva diquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 9 aprile 2004 di recepimento della direttiva 2003/112/CE della commissione del 1° dicembre 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva paraquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario indicato nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 20 novembre 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti conformemente a quanto definito per la sostanza attiva diquat;

Considerato che l'impresa medesima ha ottemperato anche a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del citato decreto 9 aprile 2004, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti nonché all'adeguamento delle etichette conformemente alle nuove condizioni definite per la sostanza attiva paraquat dall'art. 2, comma 4, del sopra citato decreto;

Considerato inoltre che l'impresa titolare della autorizzazione dovrà presentare, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto 9 aprile 2004, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, entro il 31 gennaio 2007, pena la revoca dell'autorizzazione;

Considerato altresì che ai sensi dell'art. 4, del decreto ministeriale 9 aprile 2004 l'impresa dovrà anche provvedere alla presentazione, entro il 31 marzo di ogni anno fino al 2008, di un rendiconto sull'incidenza dei problemi sanitari per gli operatori e sulle ripercussioni per le lepri in una o più zone di utilizzazione significative, unitamente ai dati sulle vendite e ad uno studio sulla modalità d'impiego;

Rilevato che l'impresa ha ottemperato per l'anno 2005 al sopra citato obbligo presentando nei termini i dati previsti;

Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva revisionata e iscritta nell'allegato I del citato decreto legislativo alle condizioni di iscrizione;

Considerato che detta ri-registrazione provvisoria è limitata alla data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995 delle sostanze attive contenute nel prodotto fitosanitario di cui trattasi;

Considerato inoltre che nel prodotto fitosanitario Seccatutto sono presenti due sostanze attive, diquat e paraquat, che hanno diverse date di scadenza di iscrizione in allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato altresì che nel caso di prodotti fitosanitari contenenti miscele di sostanze attive iscritte in allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995 appare opportuno attribuire una data di scadenza uguale a quella della sostanza attiva che scade prima;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale del 20 novembre 2001 che indica il 31 dicembre 2011 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva diquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 1 del citato decreto ministeriale del 9 aprile 2004 che indica il 31 ottobre 2014 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva paraquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la ri-registrazione provvisoria al 31 luglio 2011 del prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 2, comma 6, e dall'art. 4 del citato decreto 9 aprile 2004;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il prodotto fitosanitario Seccatutto, reg. n. 5378, contenente le sostanze attive diquat e paraquat, è ri-registrato provvisoriamente fino al 31 luglio 2011 alle condizioni stabilite dalle direttive di iscrizione delle sostanze in esso contenute riportate in etichetta.

2. Sono fatti salvi gli adempimenti stabiliti:

dall'art. 2, comma 6, del decreto ministeriale 9 aprile 2004 circa la presentazione entro il 31 gennaio 2007, pena la revoca dell'autorizzazione, della documentazione di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 per la valutazione del prodotto riportato in allegato al presente decreto;

dall'art. 4, circa la presentazione, entro il 31 marzo di ogni anno fino al 2008, di un rendiconto sull'incidenza dei problemi sanitari per gli operatori e sulle ripercussioni per le lepri in una o più zone di utilizzazione significative, unitamente ai dati sulle vendite e ad uno studio sulla modalità d'impiego.

3. Sono approvate quale parte integrante del decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto deve essere posto in commercio.

4. L'impresa medesima è tenuta a rietichettare od a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni di prodotto eventualmente giacente sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base di diquat e paraquat ri-registrato provvisoriamente fino al 31 luglio 2011:

Nome prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
SECCATUTTO	5378	11/05/1983	SYNGENTA CROP PROTECTION SPA

syngenta


SECCATUTTO

Erbicida ad azione disseccante
(liquido)

COMPOSIZIONE

Paraquat puro (sotto forma di dicloruro)	g 11,7 (= 130 g/l)
Diquat puro (sotto forma di dibromuro monoidrato)	g 5,9 (= 65 g/l)
Coformulanti q.b. a (Contiene una sostanza emetica)	g 100,0

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290



MOLTO TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori e gli aerosol.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 - MILANO

Stabilimento di produzione:
Syngenta Chemicals B.V. - Seneffe (Belgio)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5378 del 11.05.1983

Non riutilizzare il contenitore
Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

paraquat	11,7%
diquat	5,9%

le quali provocano entrambe i seguenti sintomi di intossicazione:
10 ml per ingestione sono la dose mortale-umano. L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Terapia: in caso di ingestione: ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico all'ente di riferimento. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del paraquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicità.

Controindicazione, non dare ossigeno.

Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Dopo l'uso lavare con un bagnante non ionico e rendere inutilizzabili con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto secondo le norme vigenti per lo smaltimento dei rifiuti (D.P.R. 40.9.82 n. 915).

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici, per i pesci ed il bestiame. Tenere il bestiame lontano dalle aree trattate per almeno 24 ore. La lepre è particolarmente sensibile, pertanto, in considerazione della sua abitudine di muoversi alla sera, si consiglia di intervenire solo durante le prime ore del mattino su vegetazione asciutta. L'aggiunta di solfato di ammonio (20 kg/ha) alla soluzione erbicida, agisce da repellente.

Intervallo di sicurezza: 30 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta; 40 giorni tra l'ultimo trattamento e la raccolta se questa avviene da terra con mezzi meccanici.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

CARATTERISTICHE GENERALI

SECCATUTTO unico, oltre ai due principi attivi, fra loro biologicamente integrati, un bagnante nella quantità più rispondente per ottenere la migliore azione diserbante-disseccante.

SECCATUTTO agisce rapidamente solo sulle parti verdi delle piante che vengono direttamente colpite e non è attivo sulle parti lignificate e suberificate.

SECCATUTTO è prontamente e totalmente disattivato dal terreno.

SECCATUTTO non è influenzato dalle diverse temperature e condizioni del terreno (umido, secco).

MODALITÀ DI IMPIEGO

SECCATUTTO si usa in post-emergenza delle erbe infestanti. Nei trattamenti localizzati, eseguiti con attrezzatura portata dall'operatore, è obbligo schermare lo spruzzo con una campana. Subito dopo l'impiego lavare bene le attrezzature con un bagnante non ionico ed acqua.

CAMPO DI IMPIEGO

SECCATUTTO si impiega come diserbante contro tutte le erbe infestanti sia graminacee, sia dicotiledoni nei seguenti casi:

- nella preparazione dei letti di semina o di trapianto delle colture, esclusivamente nel periodo compreso tra ottobre e maggio
- nell'infertilità delle seguenti colture arboree ed arbustive da frutto: vite, olivo, agrumi, drupacee, melo, pero, nocciolo
- nelle piazzole di raccolta di olivo e nocciolo.
- In questo caso, quando i frutti vengono raccolti con macchina pneumatica, questa deve essere corredata di adeguato dispositivo antipolvere
- bordi stradali.

Divieto di impiego sulle colture o in condizioni diverse da quelle sopraindicate.

DOSI DI IMPIEGO

In funzione dello sviluppo delle infestanti, impiegare 4-7 l/ha di SECCATUTTO in 1000-1500 litri di acqua. Impiegare attrezzature a bassa pressione (1-2 atm) con ugelli del tipo a ventaglio o a specchio, che producono gocce grosse (250-400 micron). Non utilizzare attrezzature di polverizzazione o ad ultra basso volume (ULV). Non utilizzare acque torbide, per non incorrere in riduzioni di efficacia.

Da non applicare con mezzi aerei

COMPATIBILITÀ

E' sconsigliabile qualsiasi miscela con insetticidi e fungicidi. E' compatibile con la maggior parte degli erbicidi ma prima di eventuali miscele si consiglia di consultare il tecnico di fiducia ed effettuare piccole prove di saggio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

SECCATUTTO è un erbicida non selettivo pertanto evitare la deriva. Può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

DA NON VENDERSI SFUSO

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Altri stabilimenti di produzione autorizzati:

ALTHALLER ITALIA Srl-S. Colombano al Lambro (MI)
SYNGENTA S.A. - Pomino (Spagna)

Altra taglia autorizzata: I 5

Prima dell'uso leggere attentamente i Fogli 2 e 3

1

syngenta


SECCATUTTO

Erbicida ad azione disseccante
(liquido)

COMPOSIZIONE

Paraquat puro (sotto forma di dicloruro)	g	11,7 (= 130 g/l)
Diquat puro (sotto forma di dibromuro monoidrato)	g	5,9 (= 65 g/l)
Coformulanti q.b. a (Contiene una sostanza emetica)	g	100,0

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290



Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

MOLTO TOSSICO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non respirare i vapori e gli aerosol.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 - MILANO

Stabilimento di produzione:

Syngenta Chemicals B.V. - Senefte (Belgio)

Registrazione Ministero della Sanità n. 5378 del 11.05.1983

Non riutilizzare il contenitore

Partita n.: vedere margine inferiore dell'etichetta

Foglio 2

IMPIEGHI

Nella preparazione dei letti di semina o di trapianto delle colture, esclusivamente nel periodo compreso tra ottobre e maggio intervenire quando le infestanti graminee hanno almeno due foglie vere.
Impiegare la dose maggiore in presenza di infestanti più sviluppate. La semina ed il trapianto delle colture è possibile dopo quattro ore dal trattamento.

Nell'interfilia delle seguenti colture arboree ed arbustive da frutto: vite, olivo, agrumi, drupacee, melo, pero, noce e nocciolo. Trattare quando le infestanti si trovano nei primi stadi di sviluppo (10-20 cm di altezza). Assicurare la uniforme copertura della vegetazione, impiegando le dosi più elevate in presenza di infestanti più sviluppate.
Evitare il contatto con le parti verdi delle colture.


Nelle piazzole di raccolta di: olivo e nocciolo.
SECCATUTTO si usa per mantenere libere dalle infestanti le aree ove cadono i frutti al fine di facilitare le operazioni di raccolta.

Trattare quando le infestanti si trovano nei primi stadi di sviluppo (10-20 cm di altezza) rispettando un intervallo di almeno 40 giorni tra il trattamento e la raccolta.
Qualora la raccolta venga effettuata a macchina, assicurarsi che questa sia corredata da adeguato dispositivo antipolvere.

Bordi stradali.

Trattare quando le infestanti si trovano nei primi stadi di sviluppo (10-20 cm di altezza). Impiegare le dosi più alte quando le infestanti sono più sviluppate.

Diserbare schemando lo spruzzo per evitare la deriva.



CARATTERISTICHE, DOSI, ATTREZZATURA

SECCATUTTO è un formulato che contiene due principi attivi, fra loro biologicamente integrati, ed uno specifico bagnante in quantità adatta ad ottenere il migliore effetto erbicida. Le dosi di impiego di SECCATUTTO sono di 4,7 litri per ettaro, ciò in funzione del campo di utilizzo e del tipo di infestazione. I volumi di acqua raccomandati sono di 1000-1500 litri/ha.
Infatti, per ottenere l'attività erbicida più completa e pronta, è necessaria una adeguata ed uniforme copertura della vegetazione infestante. Con SECCATUTTO vanno impiegate attrezzature a bassa pressione (1-2 atm) munite di ugelli a specchio o a ventaglio, in quanto questi consentono la formazione di gocce grosse (250-400 micron) che non si disperdono nell'aria e ricoprono adeguatamente la vegetazione da distruggere. Non utilizzare attrezzature di polverizzazione o ad ultra basso volume (ULV).

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE ERBICIDA

Agitare bene prima dell'uso.
La quantità di prodotto necessaria va diluita con acqua in un recipiente che consenta adeguato rimescolamento e versata nella botte di adeguata capacità già riempita a metà con acqua.
Risciacquare i recipienti usati con poca acqua due o tre volte, versando ogni volta la sciacquatura in una botte. Completare il rabbocco con acqua.

syngenta

Foglio 3

SECCATUTTO AVVERTENZE D'USO

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, RILEGGERE OGNI VOLTA LE ISTRUZIONI D'USO RIPORTATE IN ETICHETTA.

PER EVITARE ERRORI, LASCIARE SEMPRE IL PRODOTTO NELLA SUA CONFEZIONE ORIGINALE, E RIPORLA BEN CHIUSA.



Conservare le confezioni in luogo chiuso a chiave ed inaccessibile ai bambini.



Durante la preparazione della soluzione di prodotto in acqua e per tutta la durata del trattamento, indossare **visiera, guanti ed abiti protettivi**.



Distribuire la soluzione con **attrezzatura a bassa pressione (1-2 atm) dotate di ugelli a ventaglio o a specchio**. Non utilizzare attrezzature di polverizzazione o ad ultra basso volume (ULV).

Nei trattamenti eseguiti con attrezzatura portata dall'operatore, **chiudere bene il tappo del serbatoio** per evitare la fuoriuscita del prodotto e **schermare lo spruzzo con una campana**.



Dopo il trattamento, **lavarsi accuratamente con acqua. Lavare anche gli abiti e gli apparecchi utilizzati** (questi ultimi con 50 ml di un bagnante non ionico per ogni 100 litri di acqua).

Dopo l'uso, i recipienti devono essere smaltiti secondo le norme vigenti per lo smaltimento dei rifiuti (D.P.R. 10.9.82, n. 915)

Rispettare sempre l'intervallo di sicurezza indicato in etichetta.

IN CASO DI INGESTIONE O DI MALESSERE, RICORRERE SUBITO AL MEDICO E MOSTRARGLI L'ETICHETTA.

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 22 luglio 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Novomix 30 (insulina aspart)», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 47/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Novomix 30 (insulina aspart)», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 10 aprile 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero: EU/1/00/142/009 Flexpen 100 U/ml sospensione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14/15 giugno 2005;

Vista la deliberazione n. 16 del 23 giugno 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Novomix 30 (insulina aspart)» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione dei medicinali e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale NOVOMIX 30 (insulina aspart) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione: Flexpen 100 U/ml sospensione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035563079/E (in base 10) 11X9L7 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento del diabete mellito.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Novomix 30 (insulina aspart)» è classificata come segue:

confezione: Flexpen 100 U/ml sospensione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035563079/E (in base 10) 11X9L7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 33,39 euro;

prezzo al pubblico (IVA esclusa): 55,12 euro.

Per i due anni successivi alla data di efficacia della presente determina è consentito un aumento di 1,05 milioni di euro ex factory di incremento fatturato per i prodotti a base di insulina umana e aspart - Novo Nordisk, al netto di un aumento del mercato stimato

al 3% (quantità di unità internazionale per il costo medio 2004), di cui solo il 50% è imputabile nel tetto di spesa consentito.

In caso di sfondamento si procederà ad un ripiano automatico, pari all'importo in eccesso, attraverso una riduzione temporanea dei prezzi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 luglio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A07649

DETERMINAZIONE 22 luglio 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Yentreve (duloxetina)» autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 50/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Yentreve (duloxetina)» autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 28 aprile 2005 ed inserito nel registro comunitario dei medicinali con il numero: EU/1/04/280/007 28 capsule da 20 mg.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Nederland BV.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12/13 luglio 2005;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Yentreve» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale «YENTREVE (duloxetina) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

Confezione: 28 capsule da 20 mg - A.I.C. n. 036581078/E (in base 10) 12WCQQ (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Yentreve» è indicato nelle donne per il trattamento dell'incontinenza urinaria da sforzo (SUI) di entità da moderata a grave.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Yentreve (duloxetina)» è classificata come segue: confezione 28 capsule da 20 mg - A.I.C. n. 036581078/E (in base 10) 12WCQQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 luglio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A07647

DETERMINAZIONE 22 luglio 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di una nuova confezione del medicinale «Puregon (follitropina beta)», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 49/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di una nuova confezione «Puregon (Gallitropina beta), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 2 agosto 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero: EU/1/96/008/041 900 UL/1,08 ml soluzione iniettabile una cartuccia uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante

norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14/15 giugno 2005;

Vista la deliberazione n. 16 in data 23 giugno 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Puregon» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale PUREGON (follitropina beta) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione: 900 UI/1,08 ml soluzione iniettabile 1 cartuccia uso sottocutaneo - A.I.C. n. 029520400/E (in base 10) 0W4WJJ (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

nella donna «Puregon» è indicato nel trattamento della infertilità femminile nelle seguenti condizioni cliniche:

anovulazione (inclusa la malattia policistica dell'ovaio, PCOD) in donne che non hanno risposto al trattamento con clomifene citrato;

iperstimolazione controllata delle ovaie, per indurre lo sviluppo di follicoli multipli, nei protocolli di riproduzione assistita (per es. fertilizzazione in vitro/trasferimento dell'embrione (IVF/ET), trasferimento intratubarico del gamete (GIFT) e iniezione intracitoplasmatica di sperma (ICSI);

nell'uomo: insufficiente spermatogenesi da ipogonadismo ipogonadotropo.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Puregon (follitropina beta)» è classificata come segue:

confezione 900 UI/1,08 ml soluzione iniettabile 1 cartuccia uso sottocutaneo - A.I.C. n. 029520400/E (in base 10) 0W4WJJ (in base 32).

classe di rimborsabilità: «A» nota 74.

prezzo ex factory (IVA esclusa): 328,50 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 542,16 euro.

Rispetto del tetto di spesa (convenzionata + diretta) per i prodotti a base di FSH da DNA ricombinante per i successivi ventiquattro mesi pari ad un valore medio annuo ex factory di 57,58 milioni di euro; in caso di sfondamento si procederà con un meccanismo di ripiano automatico a recuperare, nell'anno successivo, l'eccedenza di spesa in proporzione alle quote di mercato possedute da ciascuna azienda titolare dei prodotti a base di FSH da DNA ricombinate.

Non si applicano le misure di ripiano della spesa farmaceutica complessive per il rispetto del tetto di spesa, art. 48, comma 1, legge 24 novembre 2003, n. 326, nel caso fosse già in atto il meccanismo di ripiano specifico per il superamento del tetto negoziato.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione dei centri ospedalieri o di specialisti.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 luglio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A07646

DETERMINAZIONE 22 luglio 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Novorapid (insulina aspart)», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 46/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Novorapid (insulina aspart)», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 14 maggio 2002 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero: EU/1/99/119/009 Flexpen 100 U/ml sospensione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo. Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14/15 giugno 2005;

Vista la deliberazione n. 16 del 23 giugno 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale Novorapid debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale «Novorapid (insulina aspart)» nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione: Flexpen 100 U/ml sospensione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 034498093/E (in base 10) 10WTKF (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento del diabete mellito.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Novorapid (insulina aspart)» è classificata come segue:

confezione: Flexpen 100 U/ml sospensione iniettabile 5 cartucce in penne preriempite 3 ml uso sottocutaneo A.I.C. n. 034498093/E (in base 10) 10WTKF (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 33,39 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 55,12 euro.

Per i due anni successivi alla data di efficacia della presente determina è consentito un aumento di 1,05 milioni di euro ex factory di incremento fatturato per i prodotti a base di insulina umana e aspart - Novo Nordisk, al netto di un aumento del mercato stimato al 3% (quantità di unità internazionale per il costo medio 2004), di cui solo il 50% è imputabile nel tetto di spesa consentito.

In caso di sfondamento si procederà ad un ripiano automatico, pari all'importo in eccesso, attraverso una riduzione temporanea dei prezzi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 luglio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A07644

DETERMINAZIONE 22 luglio 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Lyrica (pregabalin)», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 48/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Lyrica (pregabalin) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 6 luglio 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/04/279/001 25 mg 14 capsule rigide in blister (PVC/ALL);

EU/1/04/279/002 25 mg 21 capsule rigide in blister (PVC/ALL);

EU/1/04/279/003 25 mg 56 capsule rigide in blister (PVC/ALL);

EU/1/04/279/004 25 mg 84 capsule rigide in blister (PVC/ALL);

EU/1/04/279/005 25 mg 100 × 1 capsule rigide in blister divisibile (PVC/ALL);

EU/1/04/279/006 50 mg 14 capsule rigide in blister (PVC/ALL);

EU/1/04/279/007 50 mg 21 capsule rigide in blister (PVC/ALL);

EU/1/04/279/008 50 mg 56 capsule rigide in blister (PVC/ALL);

EU/1/04/279/009 50 mg 84 capsule rigide in blister (PVC/ALL);

EU/1/04/279/010 50 mg 100 × 1 capsule rigide in blister divisibile (PVC/ALL);

EU/1/04/279/011 75 mg 14 capsule rigide in blister (PVC/ALL);

EU/1/04/279/012 75 mg 56 capsule rigide in blister (PVC/ALL);

EU/1/04/279/013 75 mg 100 × 1 capsule rigide in blister divisibile (PVC/ALL);

EU/1/04/279/014 100 mg 21 capsule rigide in blister (PVC/ALL);

EU/1/04/279/015 100 mg 84 capsule rigide in blister (PVC/ALL);

EU/1/04/279/016 100 mg 100 × 1 capsule rigide in blister divisibile (PVC/ALL);

EU/1/04/279/017 150 mg 14 capsule rigide in blister (PVC/ALL);

EU/1/04/279/018 150 mg 56 capsule rigide in blister (PVC/ALL);

EU/1/04/279/019 150 mg 100 × 1 capsule rigide in blister divisibile (PVC/ALL);

EU/1/04/279/020 200 mg 21 capsule rigide in blister (PVC/ALL);

EU/1/04/279/021 200 mg 84 capsule rigide in blister (PVC/ALL);

EU/1/04/279/022 200 mg 100 × 1 capsule rigide in blister divisibile (PVC/ALL);

EU/1/04/279/023 300 mg 14 capsule rigide in blister (PVC/ALL);

EU/1/04/279/024 300 mg 56 capsule rigide in blister (PVC/ALL);

EU/1/04/279/025 300 mg 100 × 1 capsule rigide in blister divisibile (PVC/ALL).

Titolare A.I.C.: Pfizer Limited

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14/15 giugno 2005;

Vista la deliberazione n. 16 del 23 giugno 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Lyrica» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale «Lyrica (pregabalin)» nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

25 mg 14 capsule rigide in blister PVC/ALL;

A.I.C. n. 036476012/E (in base 10) 12T53D (in base 32);

25 mg 21 capsule rigide in blister PVC/ALL;

A.I.C. n. 036476024/E (in base 10) 12T53S (in base 32);

25 mg 56 capsule rigide in blister PVC/ALL;

A.I.C. n. 036476036/E (in base 10) 12T544 (in base 32);

25 mg 84 capsule rigide in blister PVC/ALL;

A.I.C. n. 036476048/E (in base 10) 12T54J (in base 32);

25 mg 100 × 1 capsule rigide in blister divisibile PVC/ALL;

A.I.C. n. 036476051/E (in base 10) 12T54M (in base 32);

50 mg 14 capsule rigide in blister PVC/ALL;

A.I.C. n. 036476063/E (in base 10) 12T54Z (in base 32);

50 mg 21 capsule rigide in blister PVC/ALL;

A.I.C. n. 036476075/E (in base 10) 12T55C (in base 32);

50 mg 56 capsule rigide in blister PVC/ALL;

A.I.C. n. 036476087/E (in base 10) 12T55R (in base 32);

50 mg 84 capsule rigide in blister PVC/ALL;

A.I.C. n. 036476099/E (in base 10) 12T563 (in base 32);

50 mg 100 × 1 capsule rigide in blister divisibile PVC/ALL;

A.I.C. n. 036476101/E (in base 10) 12T565 (in base 32);

75 mg 14 capsule rigide in blister PVC/ALL;

A.I.C. n. 036476113/E (in base 10) 12T56K (in base 32);

75 mg 56 capsule rigide in blister divisibile PVC/ALL;

A.I.C. n. 036476125/E (in base 10) 12T56X (in base 32);

75 mg 100 × 1 capsule rigide in blister divisibile PVC/ALL;

A.I.C. n. 036476137/E (in base 10) 12T579 (in base 32);

100 mg 21 capsule rigide in blister PVC/ALL;

A.I.C. n. 036476149/E (in base 10) 12T57P (in base 32);

100 mg 84 capsule rigide in blister PVC/ALL;

A.I.C. n. 036476152/E (in base 10) 12T57S (in base 32);

100 mg 100 × 1 capsule rigide in blister divisibile PVC/ALL;

A.I.C. n. 036476164/E (in base 10) 12T584 (in base 32);

150 mg 14 capsule rigide in blister PVC/ALL;

A.I.C. n. 036476176/E (in base 10) 12T58J (in base 32);

150 mg 56 capsule rigide in blister PVC/ALL;

A.I.C. n. 036476188/E (in base 10) 12T58W (in base 32);

150 mg 100 × 1 capsule rigide in blister divisibile PVC/ALL;

A.I.C. n. 036476190/E (in base 10) 12T58Y (in base 32);

200 mg 21 capsule rigide in blister PVC/ALL;

A.I.C. n. 036476202/E (in base 10) 12T59B (in base 32);

200 mg 84 capsule rigide in blister PVC/ALL;

A.I.C. n. 036476214/E (in base 10) 12T59Q (in base 32);

200 mg 100 × 1 capsule rigide in blister divisibile PVC/ALL;

A.I.C. n. 036476226/E (in base 10) 12T5B2 (in base 32);

300 mg 14 capsule rigide in blister PVC/ALL;

A.I.C. n. 036476238/E (in base 10) 12T5BG (in base 32);

300 mg 56 capsule rigide in blister PVC/ALL;

A.I.C. n. 036476240/E (in base 10) 12T5BJ (in base 32);

300 mg 100 × 1 capsule rigide in blister divisibile PVC/ALL;

A.I.C. n. 036476253/E (in base 10) 12T5BX (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

dolore neuropatico: Lyrica è indicato per il trattamento del dolore neuropatico periferico negli adulti;

epilessia: Lyrica è indicato quale terapia aggiuntiva negli adulti con attacchi epilettici parziali in presenza o in assenza di generalizzazione secondaria.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Lyrica (pregabalin)» è classificata come segue:

confezione:

25 mg 14 capsule rigide in blister PVC/ALL;

A.I.C. n. 036476012/E (in base 10) 12T53D (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa); 4,06 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa); 6,70 euro;

confezione:
75 mg 14 capsule rigide in blister PVC/ALL;
A.I.C. n. 036476113/E (in base 10) 12T56K (in base 32);
classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 10,07 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,62 euro;

confezione:
75 mg 56 capsule rigide in blister divisibile PVC/ALL;
A.I.C. n. 036476125/E (in base 10) 12T56X (in base 32);
classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 40,26 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): 66,45 euro;

confezione:
150 mg 14 capsule rigide in blister PVC/ALL;
A.I.C. n. 036476176/E (in base 10) 12T58J (in base 32);
classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 15,03 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): 24,81 euro;

confezione:
150 mg 56 capsule rigide in blister PVC/ALL;
A.I.C. n. 036476188/E (in base 10) 12T58W (in base 32);
classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 60,09 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): 99,17 euro;

confezione:
300 mg 56 capsule rigide in blister PVC/ALL;
A.I.C. n. 036476240/E (in base 10) 12T5BJ (in base 32);
classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 90,13 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): 148,75 euro;

confezione:
50 mg 21 capsule rigide in blister PVC/ALL;
A.I.C. n. 036476075/E (in base 10) 12T55C (in base 32);
classe di rimborsabilità: «C»;

confezione:
100 mg 21 capsule rigide in blister PVC/ALL;
A.I.C. n. 036476149/E (in base 10) 12T57P (in base 32);
classe di rimborsabilità: «C»;

confezione:
200 mg 21 capsule rigide in blister PVC/ALL;
A.I.C. n. 036476202/E (in base 10) 12T59B (in base 32);
classe di rimborsabilità: «C»;

confezione:
300 mg 14 capsule rigide in blister PVC/ALL;
A.I.C. n. 036476238/E (in base 10) 12T5BG (in base 32);
classe di rimborsabilità: «C»;

confezione:
25 mg 56 capsule rigide in blister PVC/ALL;
A.I.C. n. 036476036/E (in base 10) 12T544 (in base 32);
classe di rimborsabilità: «C».

Validità del contratto 12 mesi.

Tetto di spesa (ex factory) di 24 milioni di euro.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei 12 mesi successivi.

Valore del tetto direttamente proporzionato alla variazione dei prezzi del gabapentin generico.

In caso di variazione o eliminazione dello sconto previsto ai sensi della legge 2 agosto 2004, n. 202, la ditta è tenuta a pubblicare i nuovi prezzi con i nuovi margini alla distribuzione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2003), e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 luglio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A07645

DETERMINAZIONE 22 luglio 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «HBVAXPRO (vaccino anti-epatite B preparato con tecnologia da DNA ricombinante per bambini e adolescenti)», autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 45/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale HBVAXPRO (vaccino anti-epatite B preparato con tecnologia da DNA ricombinante per bambini e adolescenti) - autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione EMEA/H/C/373 del 27 aprile 2001 ed inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri a seguito della variazione EMEA/H/C/373/IA/06 approvata con decisione della Commissione europea del 29 marzo 2005:

EU/1/01/183/019 flaconcino monodose + siringa con ago.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.n.c.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12/13 luglio 2005;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale HBVAXPRO debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale «HBVAXPRO (vaccino anti-epatite B preparato con tecnologia da DNA ricombinante per bambini ed adolescenti)» nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione: flaconcino monodose + siringa con ago;

A.I.C. n. 035262195/E (in base 10) 11N3RM (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: questo vaccino è indicato per l'immunizzazione attiva contro l'infezione da virus dell'epatite B causata da tutti i sottotipi conosciuti in bambini ed adolescenti (di età inferiore ai 16 anni) considerati a rischio di esposizione al virus dell'epatite B.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «HBVAXPRO (vaccino anti-epatite B preparato con tecnologia da DNA ricombinante per bambini ed adolescenti)» è classificata come segue:

confezione: flaconcino monodose + siringa con ago;

A.I.C. n. 035262195/E (in base 10) 11N3RM (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 luglio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A07643

DETERMINAZIONE 22 luglio 2005.

Riclassificazione del medicinale «Beclometasone Doc (beclometasone)», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto con il quale la società Doc Generici Srl è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Beclometasone Doc nella confezione: 0,025% crema tubo 30 g - A.I.C. n. 022975039 (in base 10) 0PX4KZ (in base 32) - Classe: «A»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 12/13 luglio 2005;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Beclometasone Doc (beclometasone)» è riclassificato come segue: confezione 0,025% crema tubo 30 g - A.I.C. n. 022975039 (in base 10) 0PX4KZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 luglio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A07648

DETERMINAZIONE 26 luglio 2005.

Applicazione degli interventi di ripiano della spesa farmaceutica di cui al decreto-legge 24 giugno 2004, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 2004, n. 202.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è stata istituita l'Agenzia italiana del farmaco, in particolare il comma 5, lettera *f*), che dispone, in caso di superamento del tetto di spesa, di affidare all'Agenzia il compito di ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60% del superamento, la quota di spettanza al produttore prevista dall'art. 1, comma 40, legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco ai sensi del comma 13, dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 6, comma 2;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, con il quale è stato designato il dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, in legge 2 agosto 2004, n. 202, recante «Interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica», che all'art. 1, comma 3, ha posto a carico del produttore sul proprio margine definito dall'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, uno sconto del 6,8%, pari al 4,12% sul prezzo al pubblico, IVA compresa;

Considerato che il citato decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, all'art. 1, comma 4, affida all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) il compito di verificare le misure di ripiano dello sfondamento della spesa SSN, al fine di apportare, se necessario, gli opportuni aggiustamenti;

Considerato che, secondo i valori indicati dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OSMED) relativi all'andamento della spesa farmaceutica 2004, la quota a carico del produttore relativa al ripiano dello sfondamento della spesa programmata, è pari ad euro 870 milioni;

Tenuto conto che il suddetto sfondamento di 870 milioni di euro è già stato in parte recuperato per la misura stimata in euro 484 milioni mediante lo sconto del 6,8% a carico del produttore disposto con il decreto-legge n. 156/2004 sopra citato, e, per la misura di 218 milioni di euro, con l'adozione dell'aggiornamento, limitata all'anno 2005, del Prontuario Farmaceutico Nazionale del 2005;

Rilevato che rispetto allo sfondamento di 870 milioni di euro a carico del produttore restano da recuperare 168 milioni di euro;

Ravvisata pertanto la necessità di assicurare fino al 31 ottobre 2005 l'applicazione a carico del produttore dello sconto del 6,8% (pari al 4,12% sul prezzo al pubblico comprensivo di IVA), di cui ai punti precedenti, per garantire il recupero dello sfondamento di 168 milioni di euro;

Vista la deliberazione n. 16-*bis* del 23 giugno 2005 del consiglio di amministrazione dell'Agenzia Italiana del farmaco adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Il produttore, fino al 31 ottobre 2005, per i farmaci destinati al mercato interno e rimborsabili dal SSN, ad esclusione dei prodotti dispensati in ospedale, dei medicinali inseriti nelle liste di trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, in legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, dei prodotti emoderivati, continua ad applicare alla distribuzione intermedia e nel caso di forniture dirette alle farmacie direttamente a queste ultime, uno sconto del 6,8 per cento pari al 4,12 per cento sul prezzo al pubblico IVA compresa. Il grossista continua a trasferire tale sconto alle farmacie le quali, nel richiedere al SSN i rimborsi per l'assistenza farmaceutica erogata, dovranno applicare lo sconto ottenuto dal produttore. Per i prodotti rimborsabili ceduti non attraverso il SSN, le farmacie continuano ad applicare all'acquirente il medesimo sconto. Le quote di spettanza al grossista e alla farmacia restano quelle definite all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 2.

L'AIFA entro il 15 ottobre verifica l'entità del ripiano della spesa 2004 ottenuto attraverso le misure di risanamento adottate, al fine di apportare, qualora fosse necessario, eventuali correttivi.

Roma, 26 luglio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A07731

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2005), coordinato con la legge di conversione 26 luglio 2005, n. 152 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione civile».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dall'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Lotta agli incendi boschivi

1. Al fine di porre in essere ogni indispensabile azione di carattere preventivo in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, nonché di garantire il funzionale espletamento delle attività aeree di spegnimento con la flotta antincendio nella disponibilità del Dipartimento della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei Ministri individua i tempi di svolgimento della predetta attività durante i periodi estivo ed invernale.

2. Allo scopo di garantire l'adeguamento tecnologico ed operativo della componente aerea nel peculiare settore della lotta attiva agli incendi boschivi, il Dipartimento della protezione civile, anche sulla base di ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, può acquisire, nell'ambito delle risorse del bilancio dello Stato previste a legislazione vigente per il finanziamento delle spese di funzionamento, delle attività e dei compiti di protezione civile, la disponibilità, in via di somma urgenza, della necessaria strumentazione, anche avviando ogni utile sperimentazione di mezzi, di materiali, di forme organizzative ed addestrative, *fermo restando il rispetto dei principi comunitari in materia di appalti di forniture*.

3. Per garantire la sicurezza dell'attività di volo della flotta antincendio dello Stato, nonché per assicurare elevati livelli di prestazioni nella lotta attiva agli incendi boschivi, devono essere collocati idonei elementi di segnalazione, sia a terra che aerei, su impianti,

costruzioni, piantagioni ed opere che possano costituire pericolo per il volo ed intralcio all'esecuzione dall'alto delle attività di spegnimento degli incendi boschivi, ovvero, ove possibile, procedere all'interramento delle predette opere. A tale fine il Presidente del Consiglio dei Ministri emana previamente, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le linee guida operative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche individuando i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al presente comma, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):

«Art. 5 (*Stato di emergenza e potere di ordinanza*). — 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.»

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 (*Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile*). — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata pre-

sente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui ambito la Conferenza unificata, istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali.

3. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.

3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, è articolata in sezioni e svolge attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio; è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, da un esperto in problemi di protezione civile, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3-ter. Il Comitato operativo della protezione civile, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso. È presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile e composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluiti nel Dipartimento e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso, e da due rappresentanti designati dalle regioni, nonché da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonché rappresentanti di altri enti o amministrazioni. I componenti del Comitato rappresentanti dei Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

3-qua. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il Comitato operativo della protezione civile sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; con il medesimo decreto sono stabilite le relative modalità organizzative e di funzionamento.

4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile che promuove, altresì, l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali nonché l'attività di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali; l'attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile, fermo

restando quanto previsto dall'art. 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le regioni.

4-bis. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani d'emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.

4-ter. Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'art. 107, comma 1, lettere a) e f), n. 1, e all'art. 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione del Consiglio dei Ministri nonché quelli relativi alle attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui all'art. 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato.

5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere dall'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'art. 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Tale subentro è condizionato agli esiti del riscontro contabile e amministrativo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Quando l'esito del riscontro è negativo, il rapporto è estinto senza ulteriori oneri per lo Stato. Ferme restando le attribuzioni rispettivamente stabilite dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e le competenze e attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i compiti attribuiti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'Agenzia di protezione civile sono assegnati al Dipartimento della protezione civile.».

Art. 2.

Emergenza ambientale in Calabria

1. In relazione allo stato di emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 2004, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato il Commissario delegato cui sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005, e dall'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3429, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2005, con applicazione delle procedure previste dall'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53. *In tali poteri sono ricompresi quelli concernenti le emergenze ambientali relative alla bonifica*

e al risanamento dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

2. Il Commissario di cui al comma 1 subentra nella titolarità dei poteri in atto attribuiti al Commissario delegato nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2004, n. 3371, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 2004, che cessa contestualmente dalle sue funzioni, anche con riferimento a tutti i rapporti in corso, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.

3. Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 55 milioni di euro.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2004 (Proroga dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria):

«Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, fino al 31 dicembre 2005, lo stato d'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria.»

— Si riporta il testo dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397 (Disposizioni urgenti di protezione civile):

«Art. 1. — 1. Il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel settore dei rifiuti della regione Campania, è autorizzato, ove ricorrano situazioni di inadempienza dei comuni, e dei relativi consorzi o altri affidatari, che conferiscono rifiuti solidi urbani (RSU) agli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR), rispetto sia alle attività da compiersi per conseguire il pagamento della relativa tariffa e dei contributi da parte dei cittadini, dovuti agli uffici del commissario delegato ed ai comuni destinatari di misure di compensazione ambientale, sia in ordine alle doverose attività risolutive in favore dei soggetti affidatari del servizio, a disporre per la sostituzione delle amministrazioni inadempienti; a tal fine il commissario delegato assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere in ordine alle attività predette, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva, direttamente ovvero per il tramite di un soggetto attuatore, anche disponendo per le occorrenti variazioni di bilancio ed adottando gli atti di competenza comunale che sono immediatamente esecutivi. Sulle risorse acquisite dal commissario con tale procedura nulla è dovuto a titolo di aggio per il servizio di riscossione. Delle attività compiute in sostituzione il commissario delegato riferisce, ove ricorrono presupposti di legge, alla procura regionale della Corte dei conti entro dieci giorni dal compimento degli atti di competenza; altresì certifica, nei confronti dei soggetti interessati, le situazioni debitorie riscontrate a carico dei comuni e dei relativi consorzi o altri affidatari. Gli oneri connessi all'esercizio dell'attività sostitutiva di cui al presente comma gravano sulle risorse comunali.»

— Si riporta il testo dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3429 (Disposizioni urgenti di protezione civile):

«Art. 6. — 1. Al fine di accelerare le procedure di riscossione dei crediti previsti dal decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, i comuni della regione Campania, ciascuno per quanto di propria competenza, assu-

mono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1273 del codice civile, i debiti dei consorzi, e degli altri affidatari della regione Campania che hanno conferito fino al 31 dicembre 2004 rifiuti solidi urbani agli impianti di produzione di combustibili derivati da rifiuti, in ordine al pagamento della relativa tariffa nei confronti del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004 e dei soggetti affidatari del servizio nonché in ordine al pagamento degli importi previsti in favore dei comuni destinatari di misure di compensazione ambientale. L'assunzione dei debiti avviene, per quanto riguarda i debiti dei consorzi, in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta da ciascun comune e, per quanto riguarda gli altri affidatari della regione Campania, in misura proporzionale all'importo dei trasferimenti ad essi spettanti da parte di ciascun comune affidante in base al contratto o altro atto di affidamento del servizio.

2. Per assicurare l'attuazione del piano di rientro dell'anticipazione concessa da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, i comuni rilasciano delegazione di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1266 e seguenti del codice civile, a valere sui trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, in base alla quale il Ministero dell'interno è delegato a pagare i contributi erariali direttamente a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a. a titolo di rimborso del capitale e degli oneri finanziari relativi alle somme erogate in anticipazione.

3. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004 è autorizzato a compiere tutti gli atti inerenti all'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.»

— Il testo degli articoli 1 e 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, reca:

«Art. 1 (Norme di accelerazione delle procedure di riscossione). —

1. Fermi i poteri commissariali previsti dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 2005, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i comuni ed i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione Campania, che hanno conferito fino al 31 dicembre 2004 rifiuti solidi urbani agli impianti di produzione di combustibili derivati dai rifiuti, sono tenuti a certificare al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2004, l'ammontare delle situazioni debitorie in ordine al pagamento della relativa tariffa nei confronti del Commissario delegato medesimo e dei soggetti concessionari del servizio, nonché in ordine al pagamento degli importi previsti in favore dei comuni destinatari di misure di compensazione ambientale; il Commissario delegato, previo espletamento delle necessarie verifiche, attesta la veridicità delle certificazioni pervenute.

2. In via sostitutiva, ove i soggetti di cui al comma 1 non provvedano a quanto ivi previsto con la tempestività richiesta, ovvero la veridicità delle certificazioni non sia stata attestata dal Commissario delegato, il medesimo Commissario entro i successivi quindici giorni, previo espletamento delle necessarie verifiche, attesta le situazioni debitorie riscontrate a carico dei soggetti inadempienti.

3. Le attestazioni del Commissario delegato di cui ai commi 1 e 2 sono accettate, nell'ambito di un rapporto unitario, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. quali titoli giuridici idonei a consentire, entro quindici giorni, l'anticipazione delle occorrenti risorse finanziarie da destinare al Commissario medesimo per le conseguenti iniziative risolutive. La Cassa depositi e prestiti S.p.a. subentra nei crediti di titolarità del Commissario delegato e dei soggetti affidatari vantati nei confronti dei comuni, dei consorzi, nonché degli altri affidatari inadempienti.

4. Entro sessanta giorni dall'anticipazione delle risorse finanziarie da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.a. il Commissario delegato, ove non vi provvedano direttamente i soggetti inadempienti, si sostituisce ai medesimi per la definizione di un piano di rientro, al massimo quadriennale, delle situazioni debitorie con la medesima Cassa, ivi compresi gli oneri connessi all'anticipazione di cui al comma 3, specifico per ciascun soggetto debitore, avente durata, nonché modalità e termini correlati alle situazioni debitorie ed alle condizioni finanziarie di ciascuno dei predetti soggetti inadempienti. In ogni caso, a fronte

della mancata attuazione anche parziale del piano di rientro, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai Comuni interessati.

5. Per il più proficuo esercizio dei poteri commissariali di cui al presente articolo, i comuni e i relativi consorzi, nonché gli enti affidatari, consentono al Commissario delegato o ad un suo delegato l'accesso ai propri atti con ogni urgenza, e comunque non oltre cinque giorni dalla ricezione della relativa richiesta.»

«Art. 3 (*Supporto all'azione del Commissario delegato*). — 1. (*Omissis*).

2. Il Commissario delegato, anche per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, si avvale di tre sub-commissari, cui delegare compiti specifici nell'ambito di determinati settori d'intervento, con oneri a carico della gestione commissariale.»

— Si riporta il testo dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2004, n. 3371 (Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria):

«Art. 1. — 1. Il dott. Domenico Bagnato è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio, esercitando i relativi poteri conferiti con le ordinanze di protezione civile di cui in premessa.»

— Il comma 15 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), recita:

«15 (*Limitazione ai pagamenti*). — Per l'anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per i settori di intervento di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, è garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:

a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c) del presente comma per complessivi 1.850 milioni di euro;

b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive: 2.710 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a);

c) interventi finanziati dall'art. 13, comma 1, della legge 10 agosto 2002, n. 166, i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 490 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a).».

Art. 3.

Personale del Dipartimento della protezione civile

1. In relazione alle emergenze di protezione civile in atto, nonché ai contesti di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e tenuto conto delle specifiche esigenze del Dipartimento della protezione civile, il Capo del Dipartimento, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, è autorizzato, fermo quanto disposto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005, e stante l'inapplicabilità del disposto di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a ricoprire i posti di seconda fascia del ruolo speciale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fino al limite di dodici unità, sulla base delle procedure di cui al

comma 2. In relazione alla non fungibilità delle figure professionali occorrenti, le relative assunzioni sono disposte in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed i relativi posti sono resi indisponibili; a dette assunzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1, con procedure bandite contestualmente, sono rieperti:

a) nella misura del quaranta per cento tramite concorso pubblico;

b) nella misura del quaranta per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame-colloquio, al personale di ruolo della pubblica amministrazione in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Dipartimento della protezione civile, munito di diploma di laurea rilasciato da Università statali, dotato di cinque anni di servizio, o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di almeno tre anni di servizio. I predetti periodi di servizio, di cui almeno ventiquattro mesi di comprovata, continuativa e specifica esperienza nell'ambito professionale di protezione civile, prestata con vincolo di subordinazione, nelle Amministrazioni pubbliche di protezione civile deputate istituzionalmente ed ordinariamente ad esercitare le predette competenze, documentata mediante la produzione di certificati attestanti il possesso della qualificata esperienza nel predetto ambito professionale, devono essere stati prestati in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;

c) nella misura del venti per cento, in considerazione della specificità del personale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché avuto riguardo alla peculiarità dei compiti e delle funzioni del Dipartimento della protezione civile, mediante corso-concorso selettivo di formazione, della durata di nove mesi, riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali, ovvero di pregresse esperienze di studio o di lavoro nel peculiare settore della protezione civile.

3. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è immesso nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel limite di ottanta posti, a domanda da prodursi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio posseduti dai dipendenti di cui al presente comma al momento della presenta-

zione della domanda, anche utilizzando le procedure di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con esclusione della possibilità dell'inquadramento soprannumerario. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono definite le aree e le posizioni economiche per il successivo inquadramento.

4. In relazione alla specifica professionalità acquisita nell'ambito dei contesti di cui al comma 1 dal personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, con contratto a tempo determinato presso il Dipartimento della protezione civile, nonché avuto riguardo alla professionalità specialistica richiesta per il perseguimento delle finalità istituzionali del Dipartimento medesimo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il predetto personale è assunto, nel limite di cento unità, nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, qualora lo stesso abbia acquisito specifica professionalità in materia di protezione civile per almeno ventiquattro mesi consecutivi, previa presentazione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposita domanda.

5. Per le esigenze di cui al comma 1, i rapporti di collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con i Commissari delegati nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, devono intendersi autorizzati per qualsiasi attività posta in essere per le finalità istituzionali del medesimo Dipartimento.

6. Ferma restando l'applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'articolo 1, commi 93 e 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il combinato disposto dei medesimi commi si interpreta nel senso che le prescrizioni ed i divieti ivi previsti, non si applicano al Dipartimento della protezione civile, in relazione agli accresciuti ambiti d'intervento connessi all'implementazione delle funzioni del medesimo Dipartimento, unitamente alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nel limite complessivo massimo di euro 200.000 per l'anno 2005 e di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, nel limite massimo di spesa di euro 5.900.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie previste dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, reca:

«Art. 5-*bis* (Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile). — 1.-4. (Omissis).

5. Le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.

6.-7. (Omissis).».

— Si riporta il testo dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397 (Disposizioni urgenti di protezione civile):

«Art. 4. — 1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri connessi alle molteplici situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio citati in premessa, il Dipartimento stesso è autorizzato, in deroga all'art. 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a procedere al rinnovo ed al potenziamento del parco automezzi in dotazione.

Allo scopo di sopperire alle numerose carenze esistenti rispetto alla dotazione organica del ruolo dirigenziale di cui all'art. 9-*ter* del decreto legislativo n. 303/1999, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alla necessità di fronteggiare le numerose emergenze in atto, in premessa citate, adeguando le strutture dipartimentali sotto il profilo delle risorse umane e professionali, avuto riguardo, specificamente, alle accresciute consistenze e complessità degli aspetti di natura normativa ed amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, in applicazione dell'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata a derogare all'art. 1, comma 95, primo capoverso, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché a conferire fino a cinque incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, attribuiti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base di appositi contratti da quest'ultimo sottoscritti. Ai relativi oneri si provvede a carico del fondo per la protezione civile.».

— Il testo degli articoli 28 e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), reca:

«Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). — 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti

di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.

4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzate dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private, il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'art. 23, comma 2, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). — 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».

— Si riporta il testo degli articoli 9-bis e 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 9-bis (Personale dirigenziale della Presidenza). — 1. In considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti al Presidente, è istituito il ruolo dei consiglieri e dei referendari della Presidenza, ferma restando la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel predetto ruolo sono inseriti, rispettivamente, i dirigenti di prima e di seconda fascia.

2. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza sono determinate in misura corrispondente ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti di organizzazione delle strutture, emanati ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2.

3. La Presidenza provvede alla copertura dei posti di funzione di prima e seconda fascia con personale di ruolo, con personale dirigenziale di altre pubbliche amministrazioni, chiamato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, e con personale incaricato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 9 e 11, è determinata la percentuale di posti di funzione conferibili a dirigenti di prestito. Per i posti di funzione da ricoprire secondo le disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, continua ad applicarsi esclusivamente la disciplina recata dal medesimo art. 18.

4. I posti di funzione e le relative dotazioni organiche possono essere rideterminati con i decreti adottati ai sensi dell'art. 7.

5. Salvo quanto previsto dai commi 7 e 8, al ruolo dirigenziale di cui al comma 1 accede esclusivamente il personale reclutato tramite pubblico concorso bandito ed espletato dalla Presidenza, al quale possono essere ammessi solo i dipendenti di cui all'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È comunque facoltà

della Presidenza, in sede di emanazione del bando, procedere al reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

6. In fase di prima attuazione, le dotazioni organiche di cui al comma 2 sono determinate con riferimento ai posti di funzione istituiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni. In prima applicazione è riservata al personale dirigenziale di prestito una quota delle dotazioni organiche di prima e di seconda fascia pari al dieci per cento dei rispettivi posti di funzione, determinati ai sensi del presente comma, fatta salva l'applicazione dell'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. In fase di prima attuazione, nel ruolo organico del personale dirigenziale di cui al comma 1 sono inseriti, anche in soprannumero con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei posti, i dirigenti di prima e seconda fascia secondo le disposizioni del regolamento previsto dall'art. 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145, fatto salvo il diritto di opzione previsto dallo stesso comma 2, nonché i titolari, in servizio presso la Presidenza alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, di incarichi dirigenziali che furono conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le qualifiche di consigliere e di referendario sono attribuite ai dirigenti di prima e di seconda fascia successivamente al riassorbimento, nell'ambito di ciascuna fascia, delle eventuali posizioni soprannumerarie. Sono prioritariamente inseriti nel ruolo di cui al comma 1 i dirigenti già inquadri nelle sopresse tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, i dirigenti vincitori di concorso presso la Presidenza e i dirigenti con incarico di prima fascia. La collocazione dei dirigenti nella posizione soprannumeraria non comporta alcun pregiudizio giuridico, economico e di carriera.

8. Successivamente alle operazioni di inquadramento effettuate ai sensi del comma 7, in prima applicazione e fino al 31 dicembre 2005, i posti di seconda fascia nel ruolo del personale dirigenziale sono ricoperti:

a) per il trenta per cento tramite concorso pubblico;

b) per il venticinque per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti della pubblica amministrazione, muniti di laurea, con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, o, in alternativa ai predetti cinque anni di servizio, muniti sia del diploma di laurea che del diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario, rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri, e che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 6 luglio 2002, n. 137, ed il 1° gennaio 2003, erano incaricati, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni dirigenziali o equiparate presso strutture della Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo;

c) per il venticinque per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e che, alla data del 1° gennaio 2003, erano in servizio in strutture collocate presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale di ruolo della Presidenza, in possesso dei medesimi requisiti, che, alla predetta data del 1° gennaio 2003, si trovava in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa presso altre pubbliche amministrazioni;

d) per il dieci per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, al personale di cui all'art. 5 della legge 15 luglio 2002, n. 145, purché in possesso del diploma di laurea, in servizio alla data del 1° gennaio 2003 presso la Presidenza;

e) per il restante dieci per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, agli idonei a concorsi pubblici banditi ed espletati dalla Presidenza, ai sensi dell'art. 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 29 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il reclutamento di dirigenti dotati di alta professionalità e che, alla data del 1° gennaio 2003, erano in servizio a qualunque titolo in strutture collocate presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. I vincitori dei concorsi previsti dal comma 8 sono collocati nel ruolo in posizione successiva, anche soprannumeraria, ai dirigenti inseriti ai sensi e per gli effetti del comma 7.

10. È rimessa alla contrattazione collettiva di comparto autonomo del personale dirigenziale della Presidenza appartenente al ruolo di cui al comma 1 l'articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti.»

«Art. 9-ter (Istituzione del ruolo speciale della Protezione civile).

— 1. Per l'espletamento delle specifiche funzioni di coordinamento in materia di protezione civile sono istituiti, nell'ambito della Presidenza, i ruoli speciali tecnico-amministrativi del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale della Protezione civile.

2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza, è inquadrato nel ruolo speciale dirigenziale istituito al comma 1, fatto salvo il diritto di opzione previsto dall'art. 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

3. Nel ruolo speciale del personale non dirigenziale istituito al comma 1 è inquadrato il personale già appartenente al ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché il personale delle aree funzionali già appartenente al ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106. Il personale non dirigenziale da inquadrare nel ruolo di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, non presta servizio presso il Dipartimento della protezione civile ed il personale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 che presta servizio alla medesima data presso il Dipartimento della protezione civile ha facoltà di opzione secondo modalità e termini stabiliti con il decreto del Presidente di cui al comma 4.

4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 7, 9 e 11, si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche del personale dei ruoli speciali, nonché alla determinazione, in misura non superiore al trenta per cento della consistenza dei predetti ruoli speciali, del contingente di personale in comando o fuori ruolo di cui può avvalersi il Dipartimento della protezione civile.

5. Sono contestualmente abrogati il ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché il ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'art. 10 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica anche al personale inquadrato nei ruoli della Presidenza istituiti sulla base di norme anteriori alla legge 23 agosto 1988, n. 400, qualora detto personale, risulti in possesso dei requisiti indicati all'art. 38, comma 4, della medesima legge.»

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 93 e 95, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311:

«93. (Riduzione delle dotazioni organiche dello Stato e degli enti pubblici). — Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei principi e criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all'utenza, con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per le amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finché non provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che l'amministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'art. 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 98.»

«95. (Blocco assunzioni). — Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell'art. 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell'art. 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell'art. 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell'art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2004, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. È consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale.»

— Si riporta il testo integrale dell'art. 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 38 (Norme per la copertura dei posti). — 1. Il personale con qualifica di dirigente generale, livello B e C, ed equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda, nei limiti della metà dei posti in ruolo indicati nella tabella A, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'accesso alla qualifica di primo dirigente, nel limite del 25 per cento dei posti di cui all'allegata tabella A, avviene mediante il concorso speciale per esami previsto dall'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e secondo le modalità ivi stabilite, al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in possesso di laurea inquadrati nelle qualifiche settima e superiori, nonché quelli con qualifica di ispettore generale e di direttore

di divisione del ruolo ad esaurimento, purché alla data di entrata in vigore della presente legge gli aventi titolo a partecipare al concorso abbiano maturato almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva.

3. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di comando o fuori ruolo, viene inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei limiti dei posti della tabella B disponibili.

4. Il personale di cui al comma 3 può chiedere di essere inquadrato, anche in soprannumero e previo superamento di esame-colloquio, nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla nuova qualifica ovvero, ad esclusione della carriera direttiva, di un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a dieci anni. Tale beneficio non potrà comunque essere attribuito al personale che, per effetto di norme analoghe a quella prevista nel presente comma, abbia comunque fruito, anche presso le Amministrazioni di appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni a qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione delle mansioni svolte.

5. Le domande di cui ai commi 1, 3 e 4 debbono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi 1 e 3, che debbono essere ultimate entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un magistrato amministrativo con qualifica di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o equiparata e composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti di qualifica non inferiore al personale da inquadrare o docenti universitari di diritto pubblico. Tale commissione individua gli aventi diritto all'inquadramento, in relazione ai posti disponibili, a seguito della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla commissione stessa, dei titoli culturali, professionali e di merito, con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, alla durata del periodo di effettivo servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché all'anzianità maturata presso le amministrazioni e gli enti di provenienza.

7. Al personale di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni previste nei commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

8. I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e quelli che tali si renderanno nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti mediante concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate, distintamente per le categorie interessate, le materie dell'esame-colloquio e le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso.

9. Ai fini di quanto previsto dai commi 3, 6 e 8 si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

10. Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dei commi 1, 3 e 4 continua a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri anche nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la conclusione del procedimento di inquadramento. Nello stesso periodo resta fermo per tale personale quanto previsto dall'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

11. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte alle vacanze eventualmente esistenti nei posti in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, potrà essere chiamato personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai limiti relativi a dette posizioni previsti dalle allegatede tabelle, nel numero massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

12. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale del personale dirigente e di quello delle qualifiche ad esaurimento e funzionali in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica, nei limiti dei contingenti numerici di cui ai quadri A, B e C

della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536. I contingenti numerici di cui ai quadri B e C della predetta tabella si aggiungono in ragione di due terzi alle posizioni di ruolo organico di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, e del restante terzo alle posizioni di comando e di fuori ruolo di cui alle tabelle stesse.

13. Il personale assunto entro la data del 31 agosto 1987, ai sensi dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in servizio alla medesima data, è collocato a domanda nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate disposizioni per l'inquadramento in ruolo del predetto personale.»

— Per il comma 4 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

— L'art. 1 della citata legge n. 225 del 1992 reca:

«Art. 1 (*Servizio nazionale della protezione civile*). — 1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.»

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004):

«Art. 3 (*Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici*). — 1.-58. (*Omissis*).

59. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi pubblici, nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. Il personale di cui al precedente periodo è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle predette procedure concorsuali. È garantito in ogni caso un adeguato accesso dall'esterno. Ai fini di una graduale copertura dei posti, sono autorizzate, per l'anno 2004, assunzioni per 50 unità di personale e, per l'anno 2005, assunzioni per ulteriori 130 unità. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 6,3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2005, si provvede, fondo a 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a carico del fondo di cui al comma 54 e, quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

60.-172. (*Omissis*).»

Art. 4.

Disciplina e potenziamento del Dipartimento della protezione civile

1. Al fine di garantire l'uniforme determinazione delle politiche di protezione civile, delle attività di coordinamento e dei relativi poteri di ordinanza, nonché il conseguenziale, unitario ed efficace espletamento delle attribuzioni del Servizio nazionale della protezione civile, è attribuita, ai sensi del disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la titolarità della funzione in materia di protezione civile al Presidente del Consiglio dei Ministri che può delegarne l'esercizio ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatte salve le competenze regionali previste dalla normativa vigente. Le disposizioni previste dagli articoli 1, limitatamente alle politiche di protezione civile, 3, 5, 6-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero dell'interno, sono conseguentemente abrogate.

2. Ferme le competenze in materia di cooperazione del Ministero degli affari esteri, l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si applicano anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Per gli interventi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere adottate anche le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. Al fine di assicurare la migliore efficienza operativa delle strutture del Dipartimento della protezione civile, con riferimento alla mobilità sul territorio, realizzando le condizioni per l'indispensabile prontezza degli interventi nei territori interessati da contesti emergenziali, è autorizzato, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per la protezione civile, il compimento delle necessarie iniziative negoziali per conseguire l'ammmodernamento della flotta aerea in dotazione al Dipartimento stesso, anche sulla base di ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Al fine di assicurare la più economica gestione dei propri mezzi aerei adibiti al servizio di lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche nella prospettiva di un ulteriore potenziamento dei programmi concernenti la sicurezza, il Dipartimento della protezione civile, salvaguardando le primarie esigenze connesse al più efficace assolvimento del predetto servizio, è autorizzato ad assumere iniziative contrattuali d'urgenza con strutture anche di altri Paesi, finalizzate all'utilizzo a titolo one-

roso di tali mezzi in periodi diversi da quello estivo. Eventuali conseguenti introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Per il comma 2 dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 si vedano i riferimenti normativi all'art. 3.

— Il testo dell'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), reca:

«Art. 9 (*Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim*). — 1. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio dei Ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma 1, tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri che può delegarli ad altro Ministro.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, può conferire ai Ministri, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.

4. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, può conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un Ministro l'incarico di reggere ad *interim* un Dicastero, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 6-*bis*, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, così come modificati dalla presente legge:

«Art. 1 (*Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*). — 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'art. 10 sono soppresse le parole: “e di protezione civile”;

b) all'art. 10, comma 1, sono soppresse le parole: “e quella di protezione civile” e le parole: “e del capo IV”;

c) il comma 1 dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

“1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico”;

d) all'art. 14, comma 3, sono soppresse le parole: “, ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile, ai sensi del capo IV del titolo V del presente decreto legislativo”;

e) gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 sono abrogati;

f) il capo IV del titolo V intitolato: “Agenzia di protezione civile” è soppresso.”.

«Art. 3 (*Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353*). — 1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 3, comma 1, sono soppresse le parole: «dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata “Agenzia”, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa.”;

b) all'art. 3, comma 4, sono soppresse le parole: “dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa.”;

c) all'art. 7, comma 2, sono soppresse le parole: “l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa.”;

d) all'art. 9, comma 1, sono soppresse le parole: “dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa.”;

e) all'art. 12, comma 5, sono soppresse le parole: “per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività della stessa.”;

f) all'art. 12, comma 7, sono soppresse le parole: “dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa.”.

«Art. 6-*bis* (*Disposizioni concernenti il Fondo per la protezione civile*). 1. Il Dipartimento della protezione civile predispone entro il 31 gennaio 2002 un quadro analitico dello stato di attuazione degli interventi di protezione civile disposti a decorrere dal 1° gennaio 1995 ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con oneri a qualunque titolo posti a carico del Fondo per la protezione civile. A tal fine i soggetti destinatari dei finanziamenti trasmettono al Dipartimento, entro il 31 dicembre 2001, i necessari elementi di informazione.

2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui al comma 1 dell'art. 5, possono essere revocati i finanziamenti a carico del Fondo per la protezione civile destinati a opere e interventi per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia decorso un triennio dalla data del finanziamento senza che siano stati perfezionati i relativi contratti di aggiudicazione. I soggetti destinatari dei predetti finanziamenti versano le somme eventualmente ricevute al Fondo per la protezione civile, entro il 31 marzo 2002.

3. Gli importi derivanti da economie e ribassi d'asta relativi a contratti stipulati sulla base di finanziamenti posti a carico del Fondo per la protezione civile, non utilizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versati al Fondo entro trenta giorni decorrenti dal 1° gennaio 2002.».

— Per gli articoli 5 e 5-*bis*, comma 5, del citato decreto-legge n. 343 del 2001 si vedano i riferimenti normativi rispettivamente all'art. 1 ed all'art. 3.

— Per l'art. 5 della legge n. 225 del 1992 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

— Il testo dell'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) reca:

«Art. 11 (*Interventi straordinari*). — 1. Gli interventi straordinari di cui all'art. 1, comma 4, sono:

a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale;

b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanità e la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamità, da carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di mortalità;

c) la realizzazione in loco di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate;

d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c);

e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, qualora l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal Direttore generale per importi inferiori e non sono sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale né al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui all'art. 15, comma 2. La relativa documentazione è inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera.

4. Le attività di cui al presente articolo sono affidate, con il decreto di cui all'art. 10, comma 2, ad apposita unità operativa della Direzione generale.»

Art. 5.

Bonifica del bacino idrografico del fiume Sarno

1. Ai fini del completamento delle attività in corso per la bonifica dei sedimenti inquinati del bacino idrografico del fiume Sarno di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, i siti attualmente utilizzati e quelli da realizzare nel prosieguo delle attività, per il trattamento dei sedimenti ed il correlato stoccaggio provvisorio, possono essere mantenuti in esercizio, in deroga alla normativa vigente, fino al 31 dicembre 2007, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria ed ambientale.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2004 (Proroga dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno):

«Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è prorogato fino al 31 dicembre 2005.»

Art. 6.

Ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali

1. Ai contributi di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica il disposto di cui all'art. 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.

Riferimenti normativi:

— Il comma 203 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 reca:

«203. (Contributi per la prosecuzione degli interventi dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza: comune di San Giuliano di Puglia - regioni Marche ed Umbria - Brescia - Sardegna - Friuli Venezia Giulia - Basilicata e Campania). — Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le modalità di utilizzo dei contributi sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando almeno il 5 per cento delle risorse complessive, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2003, nonché una quota del 5 per cento per il completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 1997, una quota del 5 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 2004, una quota del 2 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 2004 ed una quota pari a 4 milioni di euro annui per fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché una quota pari a 5 milioni di euro annui per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ripartendo detta quota alla regione Basilicata e Campania nella misura rispettivamente del 25 per cento e del 75 per cento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 58,5 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2005.»

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi da 16 a 21-ter, e dell'art. 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350:

«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici). — 1.-15. (Omissis).

16. Ai sensi dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento.

17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a un'attività patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unità indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla

normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.

18. Ai fini di cui all'art. 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;

g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.

20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT.

21. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori.

21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:

a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;

b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di appro-

vazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.

21-ter. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.

22 - 172 (*Omissis*).».

Art. 4 (*Finanziamento agli investimenti*). — 1.-90. (*Omissis*).

91. Per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine, nonché per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali rispettivamente di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2005, nonché due ulteriori limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

92.-252. (*Omissis*).».

Art. 7.

Norme a favore delle vittime delle calamità naturali

1. Ai soggetti appartenenti alle Amministrazioni, agli enti ed alle strutture di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, impegnati in attività di protezione civile per il superamento delle situazioni emergenziali, che abbiano subito una invalidità permanente superiore al settanta per cento, ovvero ai familiari o conviventi dei predetti soggetti deceduti nello svolgimento delle medesime attività, può essere corrisposta, a titolo di indennizzo, una speciale elargizione.

2. *Con successivo regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati modalità, termini e procedure per l'elargizione.*

2-bis. *Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato il limite massimo di spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2005 a valere sul Fondo per la protezione civile.*

2-ter. *Il Fondo per la protezione civile è corrispondentemente incrementato di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.*

2-quater. *Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.*».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225:

«Art. 6 (*Componenti del Servizio nazionale della protezione civile*). — 1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.

3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'art. 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

«Art. 11 (*Strutture operative nazionali del Servizio*). — 1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

- a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
- b) le Forze armate;
- c) le Forze di polizia;
- d) il Corpo forestale dello Stato;
- e) i Servizi tecnici nazionali;
- f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'art. 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
- g) la Croce rossa italiana;
- h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- i) le organizzazioni di volontariato;
- l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) reca:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1.-2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4 - 4-bis (*Omissis*).».

Art. 8.

Indirizzi operativi in materia di volontariato

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile, predispone i relativi indirizzi operativi ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Riferimenti normativi:

△ Per l'art. 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 343 del 2001 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 9.

Disposizioni per il Ministero degli affari esteri

1. Per il funzionamento dell'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri è autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, da iscriverne in apposito capitolo, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 2.1.1.0 del predetto Ministero, per la corresponsione di compensi onnicomprensivi al personale della Unità a fronte delle prestazioni rese per assicurare adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali, eventi bellici, o comunque in situazioni di emergenza all'estero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per l'anno 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

05A07824

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE PER IL PARLAMENTO EUROPEO

Comunicato concernente la nomina di un membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 28 luglio 2005, ha dichiarato decaduto dalla carica di Parlamentare europeo nella circoscrizione II Italia Nord-orientale l'on. Carlo Amadeo Giovanardi e ha proclamato eletto l'on. Iles Braghetto primo dei non eletti nella stessa lista e circoscrizione.

05A07732

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Avviso della emissione di due nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B10» e «BC4».

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), a partire dal 1° agosto 2005, ha in emissione due nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B10» e «BC4».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali «B10» e «BC4» non sono più trascrivibili i buoni delle serie «B9» e «BC3».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it

05A07503

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il giorno 8 luglio 2005 è stato pubblicato sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, (<http://www.Minambiente.it>), il decreto dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive n. DEC/RAS/854/2005 del 1° luglio 2005, relativo alle «Disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio».

Tale atto modifica i decreti di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra (DEC/RAS/2179/2004 del 28 dicembre 2004; DEC/RAS/2215/2204 del 31 dicembre 2004; DEC/RAS/013/2005 del 31 gennaio 2005) già pubblicato sul sito Web sopra richiamato.

05A07729

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Essepi-Servizi Promozionali Piccola Soc. Coop. a r.l.», in Boiano.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «Essepi-Servizi Promozionali Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Boiano - costituita per rogito dott. Gamberale Giuseppe in data 30 ottobre 1998, repertorio n. 98179, registro società n. 18858 - n. R.E.A. 104414, partita I.V.A./codice fiscale 00972960702, posizione B.U.S.C. n. 1314/284798, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile.

Si comunica, che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione - via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A07584

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Delorazepam Bioprogress».

Estratto determinazione n. 399 del 18 luglio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bioprogress S.p.A., con sede in via Aurelia n. 58, Roma, con codice fiscale 07696270581.

Medicinale: DELORAZEPAM BIOPROGRESS.

Confezioni:

A.I.C. n. 035938012 - «0,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035938024 - «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035938036 - «2 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035938048 - «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

È ora trasferita alla società:

Sandoz S.p.A., con sede in largo Boccioni n. 1, Origgio (Varese), con codice fiscale 00795170158.

Con variazione della denominazione in: DELORAZEPAM SANDOZ.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07606

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tenoxicam Edmond Pharma».

Estratto determinazione n. 400 del 18 luglio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Edmond Pharma S.r.l., con sede in via G. B. Grassi n. 15, Milano, con codice fiscale 00804270155.

Medicinale: TENOXICAM EDMOND PHARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034990010 - «20 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

È ora trasferita alla società:

SO.SE.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede in via dei Castelli Romani n. 22, Pomezia, Roma, con codice fiscale 01163980681.

Con variazione della denominazione in: TENOXICAM SOS.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07607

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norprolac»

Estratto determinazione n. 401 del 18 luglio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.p.A., con sede in largo Umberto Boccioni n. 1, Origgio (Varese), con codice fiscale 07195130153.

Medicinale: NORPROLAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 029181017 - 3 compresse 25 mcg + 3 compresse 50 mcg;

A.I.C. n. 029181029 - «75 mcg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 029181031 - «150 mcg compresse» 30 compresse.

È ora trasferita alla società:

Ferring S.p.A., con sede in via Senigallia n. 18/2, Milano, con codice fiscale 07676940153.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07608

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Feliximir»

Estratto determinazione n. 402 del 18 luglio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmeg S.r.l., con sede in via dei Giardini n. 34, Episcopia (Potenza), con codice fiscale 01572000766.

Medicinale: FELIXIMIR.

Confezioni:

A.I.C. n. 036435016 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 036435028 - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse.

È ora trasferita alla società:

Kruger Pharma S.r.l. con sede in via Volturmo n. 10/12, Sesto Fiorentino (Firenze), con codice fiscale 04913660488.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07609

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Micotef»

Estratto determinazione n. 403 del 18 luglio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società L P B Istituto Farmaceutico S.p.A., con sede in largo Umberto Boccioni n. 1, Origgio (Varese), con codice fiscale 00738480151.

Medicinale: MICOTEF.

Confezioni:

A.I.C. n. 023491057 - «2% crema vaginale» 1 tubo da 30 g;

A.I.C. n. 023491069 - «2% crema vaginale» 1 tubo da 80 g (sospesa);

A.I.C. n. 023491083 - «100 mg ovuli vaginali» 15 ovuli vaginali;

A.I.C. n. 023491121 - «400 mg capsule vaginali» 4 capsule vaginali (sospesa);

A.I.C. n. 023491133 - «2% gel orale» 1 tubo da 40 g;

A.I.C. n. 023491160 - «0,2% soluzione vaginale» 5 contenitori monodose 150 ml;

A.I.C. n. 023491172 - «2% crema cutanea» 1 tubo da 30 g.

È ora trasferita alla società:

Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi n. 8, Valle Salimbene, Pavia, con codice fiscale 01423300183.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07610

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eparina Vister»

Estratto determinazione n. 404 del 18 luglio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pfizer Italia S.r.l., con sede in s.s. 156 km 50, Borgo San Michele, Latina, con codice fiscale 06954380157.

Medicinale: EPARINA VISTER.

Confezione: A.I.C. n. 006275010 - iv 1 flac. 10 ml 5.000 UI.

È ora trasferita alla società: Marvecs Services S.r.l., con sede in via Paracelso, 26, Agrate Brianza, Milano, con codice fiscale 02919050969.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07611

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lutogin»

Estratto determinazione n. 405 del 18 luglio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmigea S.p.a., con sede in via Giovan Battista Oliva, 6/8, Pisa, con codice fiscale 13089440153.

Medicinale: LUTOGIN.

Confezione: A.I.C. n. 034505014 - «100 mg capsule molli» 30 capsule.

È ora trasferita alla società: A.M.S.A. S.r.l., con sede in Passeggiata di Ripetta, 22, Roma, con codice fiscale 00539640482.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07612

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione n. 406 del 18 luglio 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Istituto Biologico Chemioterapico S.p.a., con sede in via Crescentino, 25, Torino, con codice fiscale 05146060016.

Medicinale: ANSIMAR.

confezione: A.I.C. n. 025474014 - «400 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 025474038 - «200 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 025474040 - «100 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 3 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 025474053 - 1 fiala miniflebo 300 mg/100 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025474065 - «20 mg/ml sciroppo» flacone 200 ml;

Medicinale: APERDAN.

Confezione: A.I.C. n. 028210019 - 1,6 mg/ml soluzione vaginale» 5 flaconi 140 ml;

A.I.C. n. 028210021 - 10 flaconi lavanda vaginale 10 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028210033 - 10 bustine lavanda vaginale 10 ml (sospesa);

Medicinale: BICOMPLEX.

Confezione: A.I.C. n. 012373039 - «Soluzione orale» 10 flaconcini 6 ml.

Medicinale: BRIOGEN.

Confezione: A.I.C. n. 018956058 - 50 compresse masticabili;

A.I.C. n. 018956060 - 10 flaconcini uso orale (sospesa);

A.I.C. n. 018956072 - 30 compresse masticabili (sospesa).

Medicinale: COLIFAGINA.

Confezione: A.I.C. n. 004695021 - 10 flaconcini orali 2,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 004695045 - «Sospensione orale» 10 flaconcini da 6,5 ml;

A.I.C. n. 004695072 - «capsule rigide» 20 capsule rigide.

Medicinale: DEITEN.

Confezione: A.I.C. n. 026612010 - «20 mg compresse» 28 compresse.

Medicinale: FERRITIN COMPLEX.

Confezione: A.I.C. n. 018376032 - «62,5 mg/8 ml + 0,3 mg/8 ml soluzione orale» 10 flaconcini orali 8 ml;

Medicinale: FERRITIN OTI.

Confezione: A.I.C. n. 012238059 - 40 mg/8 ml sciroppo» 10 flaconcini (sospesa);

A.I.C. n. 012238061 - «62,5 mg/8 ml sciroppo» 10 flaconcini monodose;

A.I.C. n. 012238073 - «62,5 mg/ml capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 012238085 - «62,5 mg/8ml sciroppo» 1 flacone da 240 ml;

Medicinale: MEPALAX.

Confezione: A.I.C. n. 009585011 - sciroppo 150 g;

A.I.C. n. 009585023 - 30 confetti;

Medicinale: PIASCLEDINE.

Confezione: A.I.C. n. 022963019 - «50 mg capsule rigide» 30 capsule.

Medicinale: SPASMODIL.

Confezione: A.I.C. n. 028580013 - «20 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 028580025 - «10 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 028580037 - «10 mg soluzione iniettabile» 6 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 028580049 - «60 mg supposte» 6 supposte;

Medicinale: TONOGEN.

Confezione: A.I.C. n. 021229036 - «2 mg/10 ml +1 mg/10 ml soluzione orale» 10 flaconcini 10 ml.

Medicinale: TONOPLUS.

Confezione: A.I.C. n. 024077024 - 10 flaconcini orali 10 ml (sospesa).

Medicinale: URSOBIL.

Confezione:

A.I.C. n. 024444034 - «150 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 024444059 - «250 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 024444085 - gocce 20 ml;

A.I.C. n. 024444097 - «150 mg capsule rigide» 40 capsule;

A.I.C. n. 024444109 - «250 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 024444111 - «31,7 mg/ml sciroppo» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 024444123 - «300 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 024444135 - «300 mg compresse» 30 compresse;

Medicinale: URSOBIL HT:

Confezioni:

A.I.C. n. 029038015 - «225 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule;

A.I.C. n. 029038027 - «450 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule;

Medicinale: VISCOMUCIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 025105014 - «30 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 025105026 - «3 mg/ml sciroppo» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 025105038 - «15 mg soluzione da nebulizzare» 6 fiale;

A.I.C. n. 025105053 - «15 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 025105065 - «30 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 025105077 - «15 mg granulato per sospensione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 025105089 - «30 mg granulato per sospensione orale» 20 bustine.

È ora trasferita alla società: ABC Farmaceutici S.p.a., con sede in corso Vittorio Emanuele II n. 72 - Torino, con codice fiscale n. 08028050014.

I lotti dei medicinali, già prodotto a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07613

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pamidronato disodico».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 542 del 18 luglio 2005

Medicinale: PAMIDRONATO DISODICO.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico Pavese S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pavia, viale Certosa n. 10 - cap. 27100 (Italia), codice fiscale n. 00184420180.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto G n. 22 del 22 gennaio 2004.

Il decreto in oggetto è rettificato come di seguito indicato:

La dicitura da: «Decreto G» a «Determinazione A.I.C./N».

La dicitura da: «medicinale generico» a «medicinale».

Il numero di A.I.C. della confezione da: A.I.C. n. 035744010/G a: A.I.C. n. 035744010.

Il numero di A.I.C. della confezione da: A.I.C. n. 035744022/G a: A.I.C. n. 035744022.

Il numero di A.I.C. della confezione da: A.I.C. n. 035744034/G a: A.I.C. n. 035744034.

Il numero di A.I.C. della confezione da: A.I.C. n. 035744046/G a: A.I.C. n. 035744046.

La denominazione del medicinale Pamidronato disodico varia da: PAMIDRONATO DISODICO a: PAMIDRONATO DISODICO I B P PHARMA.

È inoltre rettificata la denominazione del titolare dell'A.I.C. che varia da: Titolare A.I.C.: Istituto biochimico Pavese S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pavia, viale Certosa n. 10 - c.a.p. 27100 (Italia), codice fiscale n. 00184420180, a: Titolare A.I.C.: Istituto biochimico Pavese Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pavia, viale Certosa, 10 - c.a.p. 27100 (Italia), codice fiscale n. 11278030157.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07614

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinale per uso umano «Cicatrene»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 543 del 18 luglio 2005

Medicinale: CICATRENE.

Titolare A.I.C.: Pfizer consumer health care S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, Strada Statale 156 - km 50, cap. 04010 Italia, codice fiscale 04866591003.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (Modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata ad effettuare la produzione, il confezionamento, il controllo e il rilascio dei lotti anche presso l'Officina: Pfizer Italia S.r.l. s.s. 156 km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina).

Relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 014160081 - «polvere cutanea» 1 flacone da 15 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07615

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rulid»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 544 del 18 luglio 2005

Medicinale: RULID.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lainate - Milano, via R. Lepetit n. 8 - cap 20020 Italia, codice fiscale 00795960152.

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 026727038 - «50 mg compresse orodispersibili» 12 compresse varia a: «bambini compresse dispersibili» 12 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A07616

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rossitrol»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 553 del 18 luglio 2005

Medicinale: ROSSITROL.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr n. 5 - c.a.p. 20100 Italia, codice fiscale 00832400154.

Variazione A.I.C.: adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 026922031 - «50 mg compresse dispersibili» 12 compresse varia a: «bambini compresse dispersibili» 12 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A07617

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Omniscan»*Estratto determinazione A.I.C./N n. 554 del 18 luglio 2005*

Medicinale: OMNISCAN.

Titolare A.I.C.: Amersham Health S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Giardini n. 7 - cap 20121 Italia, codice fiscale 01778520302.

Variazione A.I.C.: modifica dose, moda e tempo di somministrazione - modifica stampati.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È approvata l'estensione all'uso anche ai bambini di età inferiore a sei mesi, limitatamente alle indagini del sistema nervoso centrale e nei casi in cui il mezzo di contrasto sia strettamente necessario. Il nuovo foglio illustrativo e il nuovo riassunto delle caratteristiche del prodotto corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028993018 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone 10 ml;

A.I.C. n. 028993020 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone 15 ml;

A.I.C. n. 028993032 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 028993044 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone 5 ml;

A.I.C. n. 028993057 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconi 50 ml;

A.I.C. n. 028993069 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita 10 ml;

A.I.C. n. 028993071 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita 15 ml;

A.I.C. n. 028993083 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 siringa preriempita da 20 ml;

A.I.C. n. 028993095 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 siringhe preriempite 10 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028993107 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 siringhe preriempite 15 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028993119 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 siringhe preriempite 20 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028993121 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene 40 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «05 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 siringhe preriempite 10 ml (A.I.C. n. 028993095), «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 siringhe preriempite 15 ml (A.I.C. n. 028993107), «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 siringhe preriempite 20 ml (A.I.C. n. 028993119), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A07618**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oftacilox»***Estratto determinazione A.I.C./N n. 557 del 18 luglio 2005*

Medicinale: OFTACILOX.

Titolare A.I.C.: Alcon-Couvreur S.a., con sede legale e domicilio fiscale in B-2870 Puurs (Belgio), Rijksweg, 14 - Belgio.

Variazione A.I.C.: modifica del processo di produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza la modifica del metodo di sterilizzazione del principio attivo, da sterilizzazione a calore secco a sterilizzazione mediante raggi gamma.

Si autorizza anche la modifica di officina di produzione del prodotto finito per introduzione dell'officina che esegue la sterilizzazione con i raggi gamma: Sterigenics Belgium (Fleurus) S.a. - Zoning industriel, 6220 Fleurus, relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 028476024 - «0,3% unguento oftalmico» tubo 3,5 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07619**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Photofrin»***Estratto determinazione A.I.C./N n. 562 del 18 luglio 2005*

Medicinale: PHOTOFRIN.

Titolare A.I.C.: Axcan Pharma International B.V., con sede legale e domicilio fiscale in 6131 JJ Sittard, Engelenkampstraat 72, Olanda (NL).

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

da A.I.C. n. 028928012 - «15 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino a: «15 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

da A.I.C. n. 028928024 - «75 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino a: «75 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07620

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ambroxol Sandoz». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 5 aprile 2005)

Nella parte dell'avviso: «Estratto determinazione A.I.C./N n. 111 del 18 marzo 2005», relativo al medicinale «ABROXOL SANDOZ», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 5 aprile 2005, alla pag. 56, prima colonna, al paragrafo relativo alla confezione A.I.C. n. 035537024 «3mg/ml sciroppo» 20 bustine monodose 10 ml, alla voce: composizione, eccipienti: in luogo di «acido benzoico 20 g», leggesi: «acido benzoico 20 mg».

05A07678

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501176/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale	€ 400,00
		- semestrale	€ 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale	€ 285,00
		- semestrale	€ 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale	€ 780,00
		- semestrale	€ 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale	€ 652,00
		- semestrale	€ 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 88,00

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € 320,00

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € 185,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € 190,00

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € 180,00

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 7 3 0 *

€ 1,00